SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 128

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2004.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

04A07609

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 129

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 17 febbraio 2004.

Assegnazione alle Università delle borse di studio e dei posti aggiuntivi per l'ammissione di medici nell'anno accademico 2003-2004.

04A07421

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 15 luglio 2004.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della deliberazione della Camera dei deputati 31 luglio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 2003, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, è sostituito dal seguente:

«*1.* La Commissione conclude i propri lavori entro il 30 luglio 2005, presentando una relazione conclusiva all'Assemblea entro il 30 novembre 2005».

Il Presidente: CASINI

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 19).

Presentato dai deputati TAORMINA, CANNELLA, BULGARELLI, DE BRASI, DEIANA, BERTUCCI, SCHMIDT, FRAGALÀ, BINDI, RANIELI, LAVAGNINI e TUCCILLO il 13 maggio 2004.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri) il 14 giugno 2004, con il parere delle Commissioni I, II e IV.

Esaminato dalla III Commissione il 16 e 30 giugno 2004 e il 1° luglio 2004.

Relazione orale presentata il 1° luglio 2004 (Documento XXII, n. 19-*A*) - relatore: on. LANDI DI CHIAVENNA.

Esaminato in aula il 7 luglio 2004 ed approvato il 15 luglio 2004.

04A07537

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2004.

Espunzione di un bene immobile, denominato caserma «Papa», ubicato nel comune di Brescia, dal programma di dismissione dei beni del Ministero della difesa, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'art. 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, concernenti l'individuazione di immobili del Ministero della difesa da inserire in programmi di dismissioni di beni in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalità militari ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997, con il quale sono stati individuati i beni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa da inserire nel programma di dismissione;

Considerato che a seguito di aggiornata valutazione delle esigenze strutturali ed infrastrutturali delle Forze armate si rende necessario escludere dal programma di dismissione riportato dal predetto decreto la caserma «Papa», ubicata nel comune di Brescia;

Visto il decreto in data 22 giugno 2001, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione dei decreti che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

1. Il bene immobile denominato caserma «Papa», ubicato nel comune di Brescia, è espunto dal programma di dismissione dei beni del Ministero della difesa previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2004

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 205

04A07417

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 luglio 2004.

Descrizione tecnica del distintivo di appartenenza al Corpo prefettizio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, con la quale il Governo è stato delegato a disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia nel rispetto della specificità dei compiti connessi con la funzione di rappresentanza generale del Governo;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Considerato che l'art. 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, riconosce espressamente la specificità delle funzioni professionali della carriera prefettizia, con particolare riferimento alle funzioni di rappresentanza generale del Governo sul territorio, di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Visto, altresì, l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che conferisce al prefetto la responsabilità degli uffici territoriali del Governo;

Visto, inoltre, l'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che individua nel prefetto dei capoluoghi di regione il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di istituire per il personale della carriera prefettizia un distintivo identificativo per sottolineare anche visivamente il significato di un'appartenenza ad un Corpo bicentenario;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 851 del 1967;

Decreta:

1. È istituito il distintivo di appartenenza al Corpo prefettizio, realizzato in conformità all'allegato progetto grafico che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il distintivo può essere portato nell'esercizio delle proprie funzioni dai prefetti, viceprefetti e viceprefetti aggiunti, nonché dai consiglieri al termine del primo anno del corso, superato il periodo di prova. Deve essere obbligatoriamente portato, dalle stesse categorie di personale, in occasione delle seguenti festività:

a) festa della Repubblica (2 giugno);

b) festa della Liberazione (25 aprile);

c) festa del Lavoro (1º maggio);

d) festa delle Forze armate (4 novembre);

e) festa di Sant'Ambrogio, patrono dei prefetti (7 dicembre).

3. Il distintivo non può essere indossato unitamente ad altri distintivi di appartenenza.

4. Il distintivo può essere portato anche dai dirigenti prefettizi a riposo, in occasione di cerimonie pubbliche o quando sia richiesto dalle circostanze.

Roma, 15 luglio 2004

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO

DESCRIZIONE TECNICA DEL DISTINTIVO DI APPARTENENZA AL CORPO PREFETTIZIO

Il distintivo è composto da uno scudetto circolare iscritto in una corona circolare dal diametro esterno di 11 millimetri.

Lo scudetto circolare interno è interamente dorato e reca, al centro, l'effige dell'Italia turrita circondata dalle due fronde, d'ulivo e d'alloro, raffigurate nell'emblema della Repubblica italiana; è collegato alla corona circolare esterna mediante quattro razze, parimenti dorate, disposte a croce nei punti cardinali.

La corona circolare esterna reca, su fondo smaltato di colore blu, nella semiarea superiore, le parole «Corpo prefettizio», in lettere lapidarie maiuscole romane, dorate; interposte fra ciascuna delle lettere che compongono le predette parole e fra le due parole sono raffigurate le quindici stelle della bandiera europea; nella sezione inferiore della corona, tre porzioni della stessa sono colorate, a smalto, con i colori della bandiera italiana, di modo che il bianco corrisponda al punto di giunzione di una delle quattro razze di collegamento con lo scudetto interno.

Il distintivo è realizzato in conio in ottone con uso di matrici-stampi in acciaio temperato attraverso procedimento di elettrofusione e finitura manuale; i distintivi coniati sono tranciati per le parti traforate e finiti manualmente; la corona esterna è smaltata a mano con colori sintetici a freddo; il morsetto del distintivo è realizzato in ottone con alette di fermo e il chiodino sul retro del distintivo è applicato tramite saldatura.

04A07644

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 maggio 2004.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati Blues, Etna Fiamma, Maxi 260, KM Jeans e variazione del prezzo di vendita al pubblico del fiammifero denominato KM Casa S/100.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decrto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'alro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriae 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto direttoriale 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2003, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «KM Casa S/100»;

Visto il decreto direttoriale 27 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 2004, con il quale si è provveduto, tra l'altro, alla variazione del prezzo di vendita al pubblico del citato tipo di fiammiferi;

Viste le richieste di iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi presentate dalle ditte ISFA e P.ERRE Italia, nonché la richiesta di variazione del prezzo di vendita al pubblico di un tipo di fiammifero presentata da quest'ultima;

Attesa la necessità di procedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi di condizionamenti di fiammiferi denominati «Blues», «Etna Fiamma», «Maxi 260» e «KM Jeans», le cui caratteristiche sono così determinate:

«Blues»:

condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 25 fiammiferi di legno paraffinati amorfi;

caratteristiche del fiammifero: lunghezza: mm 94; lunghezza con capocchia: mm 96; larghezza: mm 2,6 × 2,6; diametro capocchia minimo: mm 3,5; diametro capocchia massimo: mm 4,0; tolleranza massima misure: 3 %; capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

caratteristiche della scatola: dimensioni esterne: mm 110 × 36 × 13; grammatura cartoncino: gr 320 al mq; ruvido: striscia sui due lati di mm 110 × 11; tolleranza del contenuto: 4 %.

«Etna Fiamma»:

condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi;

caratteristiche del fiammifero: lunghezza: mm 94; lunghezza con capocchia: mm 96; larghezza: mm 2,8 × 2,8; diametro capocchia minimo: mm 4,5; diametro capocchia massimo: mm 5,0; tolleranza massima misure: 3 %; capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

caratteristiche della scatola: dimensioni esterne: mm 110 × 63 × 18; grammatura cartoncino: gr 350 al mq; ruvido: striscia su un lato di mm 110 × 14; tolleranza del contenuto: 5%.

«Maxi 260»:

condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 260 fiammiferi di legno paraffinati amorfi;

caratteristiche del fiammifero: lunghezza: mm 47; lunghezza con capocchia: mm 48; larghezza: mm 2,2 × 2,2; diametro capocchia minimo: mm 2,65; diametro capocchia massimo: mm 2,75; tolleranza massima misure: 3 %; capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

caratteristiche della scatola: dimensioni esterne: mm 120 × 57 × 23; grammatura cartoncino: gr 380 al mq; ruvido: striscia sui due lati di mm 120 × 21; tolleranza del contenuto: 5 %.

«KM Jeans»:

condizionamento: scatola di cartoncino a forma di mini pacchetto di sigarette contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi;

caratteristiche del fiammifero: lunghezza: mm 48; lunghezza con capocchia: mm 50; larghezza: mm 2,0 × 2,0; diametro capocchia minimo: mm 2,2; diame-

tro capocchia massimo: mm 2,3; tolleranza massima misure: 2 %; capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

caratteristiche della scatola: dimensioni esterne: mm 59 × 36 × 15; grammatura cartoncino: gr 350 al mq; ruvido: una striscia da mm 35 × 10; tolleranza del contenuto: 2 %.

Il prezzo di vendita al pubblico per i suddetti nuovi tipi di fiammiferi, l'imposta sul valore aggiunto e la relativa aliquota d'imposta di fabbricazione sono stabilite nelle misure indicate nell'art. 2 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di «Blues», «Etna Fiamma», «Maxi 260» e «KM Jeans».

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

100) colore «rosso-giallo», con legenda «Blues» in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante, con 25 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Blues»;

101) colore «giallo», con legenda «Etna Fiamma» in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante, con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Etna Fiamma»;

102) colore «rosso violaceo» con legenda «Maxi 260» in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante, con 260 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Maxi 260»;

103) colore «verde smeraldo», con legenda «KM Jeans» in basso, per la scatola di cartoncino a forma di mini pacchetto di sigarette, con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «KM Jeans».

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammiferi le marche di cui all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, indicate al n. 22 di colore verde smeraldo, sia per i fiammiferi denominati «Blues» che per i fiammiferi denominati «Etna Fiamma», al n. 43 di colore rosso violaceo, per i fiammiferi denominati «Maxi 260», ed al n. 28 di colore verde smeraldo, per i fiammiferi denominati «KM Jeans».

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi denominati «Blues», «Etna Fiamma», «Maxi 260» e «KM Jeans» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 25 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Blues»	0,70	0,161	0,1167
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Etna Fiamma»	1,00	0,2	0,1667
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 260 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Maxi 260»	0,90	0,18	0,15
Scatola di cartoncino a forma di mini pacchetto di sigarette contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Jeans»	0,50	0,115	0,0833

Art. 3.

L'aliquota di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi «Blues» e «KM Jeans» è stabilita per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nella misura di seguito indicata:

Blues euro 0,0501;

KM Jeans euro 0,0170.

Le caratteristiche delle marche contrassegno per i fiammiferi, previste all'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si applicano anche per le marche contrassegno da apporre sui nuovi tipi di fiammiferi, omaggio o nominativi, di cui all'art. 1 del presente decreto, con la seguente variante:

colore «giallo limone», con legenda «Blues» in basso;

colore «verde americano», con legenda «KM Jeans» in basso.

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno, possono essere applicate sui condizionamenti pubblicitari omaggio o nominativi le marche di cui all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, indicate al n. 22 di colore verde smeraldo per i fiammiferi denominati «Blues», ed al n. 28 di colore verde smeraldo, per i fiammiferi denominati «KM Jeans».

Art. 4.

Il prezzo di vendita al pubblico del seguente tipo di fiammifero, per singolo condizionamento, è variato come segue:

scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Casa S/100» da euro 0,35 a euro 0,30.

Art. 5.

L'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento del fiammifero di ordinario consumo di cui all'art. 4, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Casa S/100»	0,30	0,069	0,05

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 135

04A07645

DECRETO 5 luglio 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni, relativi all'emissione del 30 giugno 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO - UFFICIO VI

Visto il decreto n. 60214 del 22 giugno 2004, che ha disposto per il 30 giugno 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 60214 del 22 giugno 2004 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2004;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2004 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a 98,948.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno finanziario 2004, ammonta a € 99.898.255,76 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 31 dicembre 2004.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantaquattro giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,072 ed a 98,452.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A07685

DECRETO 14 luglio 2004.

Modalità di determinazione della base imponibile, relativa al prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), nonché dei criteri di determinazione del saldo, di cui al decreto direttoriale n. 515 del 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di stabilire, con apposito decreto, i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico e del relativo acconto di cui al comma 13 dello stesso articolo;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *h-ter)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco e le relative disposizioni transitorie;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dell'8 aprile 2004, n. 515, concernente i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo conguaglio dovuto rispetto agli importi versati, a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 39, comma 13, della legge n. 326 del 2003;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dell'8 aprile 2004, n. 516, concernente le procedure di attuazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto e definizioni

1. Il presente decreto individua le modalità di determinazione della base imponibile relativa al prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché i criteri di determinazione del saldo di cui al decreto direttoriale n. 515 del 2004.

2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

b) acconto, la somma versata dal titolare del nulla osta con le modalità e nei termini previsti dall'art. 4 del decreto direttoriale n. 515 del 2004;

c) allegato tecnico, indica il documento, parte integrante del presente provvedimento, contenente i criteri per la determinazione della base imponibile del PREU e del saldo degli acconti previsti dall'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

d) apparecchio/i di gioco o apparecchio/i, un apparecchio da intrattenimento, anche videoterminale, di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, conforme alle regole tecniche degli apparecchi di gioco;

e) capitolato tecnico, indica il documento, parte integrante della convenzione di concessione, che definisce le modalità tecniche di attuazione delle attività e funzioni pubbliche affidate da AAMS, le prestazioni richieste nonché i livelli di servizio che il concessionario è tenuto a garantire;

f) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida attività e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse;

g) contatore CNTTOTIN, il contatore progressivo del volume di euro introdotti («CNTTOTIN»), espresso in centesimi di euro, previsto all'art. 2, comma 10, lettera *b)*, del decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza in data 4 dicembre 2003, concernente le regole di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi di gioco;

h) convenzione di concessione, indica l'atto di affidamento delle attività e funzioni pubbliche oggetto di concessione;

i) dati delle partite, l'insieme di dati descritti in dettaglio nell'art. 2, comma 10, lettera *i)*, del citato decreto del 4 dicembre 2003;

j) gateway di accesso, la porzione del sistema di elaborazione, costituito da apparati hardware dedicati e da appositi componenti software, che consente ad AAMS l'accesso ai dati registrati negli apparecchi di gioco;

k) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

l) periodo contabile, il periodo, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale n. 515 del 2004, che intercorre tra il giorno 1° e il giorno 15 di ciascun mese ovvero tra il giorno 16 e la fine di ciascun mese;

m) PREU, il prelievo erariale unico applicato alle somme giocate, di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta;

n) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale di AAMS;

o) sistema di elaborazione (parte componente della rete telematica), il sistema, ubicato nel territorio italiano, per la raccolta, la gestione ed il controllo di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi agli apparecchi collegati alla rete telematica.

CAPO I

DISCIPLINA A REGIME

Art. 2.

Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile del PREU è costituita dalle somme giocate su ciascun apparecchio di gioco ed è determinata secondo i criteri definiti nel paragrafo 1 dell'allegato tecnico, utilizzando i dati estratti, a cura e responsabilità del concessionario, dagli appositi contatori dell'apparecchio stesso.

2. AAMS si riserva la facoltà di raccogliere autonomamente i dati registrati negli appositi contatori degli apparecchi di gioco, attraverso il gateway di accesso e di eseguire su tali dati le proprie elaborazioni.

3. In caso di dimostrata difformità tra i dati raccolti dal concessionario e quelli raccolti autonomamente da AAMS, fermi restando tutti gli obblighi previsti e gli effetti derivanti dalla convenzione di concessione, AAMS comunica al concessionario i nuovi dati da registrare in banca dati, anche ai fini della determinazione della base imponibile.

Art. 3.

Casi particolari di determinazione della base imponibile

1. Per gli apparecchi di gioco per i quali non sia possibile, per qualunque motivo, l'accesso agli appositi contatori per la lettura dei dati in essi registrati, il concessionario, fermi restando tutti gli obblighi connessi allo svolgimento delle attività e funzioni affidate

in concessione, è tenuto a determinare, per i giorni di mancata lettura dei dati, gli importi dovuti su base forfetaria secondo i criteri di cui al comma 2.

2. La base imponibile per la determinazione dell'importo forfetario di cui al comma 1, è calcolata secondo i criteri di cui al paragrafo 2 dell'allegato tecnico, come media delle somme giocate nel periodo, non superiore a sessanta giorni, precedente alla data nella quale si verifica la mancata lettura.

3. Nei termini di versamento del PREU, relativo al periodo contabile durante il quale è ripristinato l'accesso agli appositi contatori per la lettura dei dati degli apparecchi di cui al comma 1, il concessionario provvede all'eventuale conguaglio tra quanto versato a titolo forfetario e quanto effettivamente dovuto.

4. Per gli apparecchi di gioco per i quali non è possibile il ripristino dei contatori per la lettura dei dati, la base imponibile forfetaria è, comunque, rappresentata dall'importo più elevato tra il valore risultante dall'applicazione del criterio di cui al comma 2 ed il valore forfetario determinato periodicamente da AAMS con propri decreti.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 4.

Termini e modalità di determinazione del saldo

1. A partire dalla data di inizio delle attività di conduzione della rete telematica, fissata con provvedimento di AAMS entro e non oltre il 31 ottobre 2004, il saldo di cui all'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale n. 515 del 2004 si effettua secondo i criteri definiti nel paragrafo 3 dell'allegato tecnico.

2. Il saldo, nei casi in cui il provvedimento di AAMS di cui al comma 1 non intervenga entro il 31 ottobre 2004, ovvero, per tutti gli apparecchi di gioco che, alla medesima data, non risultino collegati alla rete telematica, si determina comunque al 31 ottobre 2004, secondo i criteri definiti nel paragrafo 4 dell'allegato tecnico.

3. Per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 515 del 2004, per i quali è avviata la procedura di revoca, AAMS determina il saldo sulla base dei dati registrati negli appositi contatori al 31 ottobre 2004.

4. In tutti i casi in cui non sia possibile la lettura, da parte di AAMS, dei dati registrati nei contatori, il saldo è determinato sulla base dei valori forfetari stabiliti da AAMS stessa con provvedimento da emanare entro il 31 ottobre 2004.

Art. 5.

Importi da versare

1. L'importo da versare a cura del concessionario, entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, del decreto direttoriale n. 515 del 2004, è costituito dalla risultante della somma algebrica dei saldi determinati, per ciascun apparecchio di gioco, secondo i criteri descritti all'art. 4, comma 1, del presente decreto; l'eventuale eccedenza negativa, fino ad estinzione, è utilizzata nei periodi contabili successivi, quale importo a credito compensabile con il prelievo maturato nei periodi contabili successivi.

2. L'importo da versare a cura del concessionario, per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 4, comma 2, è costituito dalla somma dei soli saldi positivi relativi agli stessi apparecchi.

3. Gli importi complessivi da versare, di cui ai commi 1 e 2, sono determinati secondo i criteri definiti nel paragrafo 5 dell'allegato tecnico.

4. L'eventuale credito, risultante dai saldi relativi agli apparecchi di gioco di cui all'art. 4, comma 2, è dedotto dall'importo complessivamente dovuto a partire dal periodo contabile nel quale ciascuno di tali apparecchi è collegato alla rete telematica.

5. Per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 4, comma 2, il versamento del saldo del PREU è effettuato entro il 5 novembre 2004.

6. Per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 4, commi 3 e 4, il versamento del saldo del PREU è effettuato entro il 19 novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 256

ALLEGATO TECNICO

contenente i criteri per la determinazione della base imponibile del PREU e del saldo degli acconti previsti dall'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

1. Determinazione della base imponibile in condizioni di normale esercizio dell'apparecchio di gioco (articolo 2, comma 1, del presente decreto)

Per determinare la base imponibile relativa a ciascun **periodo contabile**, occorre calcolare le somme giocate nel periodo stesso; al tal fine, il concessionario è tenuto ad utilizzare gli appositi contatori registrati in ciascun **apparecchio di gioco**, il cui valore viene letto e memorizzato nelle banche dati del **sistema di elaborazione**, secondo le modalità e le periodicità descritte nel **capitolato tecnico**.

Il concessionario è tenuto a leggere, in particolare, il valore del **contatore CNTTOTIN**, che contiene l'ammontare complessivo degli euro introdotti nell'**apparecchio di gioco:**

- al momento del primo collegamento dell'**apparecchio di gioco** alla **rete telematica;**
- almeno una volta al mese;
- nel momento immediatamente precedente un'interruzione programmata del collegamento o del funzionamento dell'**apparecchio di gioco**;
- nel momento immediatamente precedente la ripresa del regolare utilizzo dell'**apparecchio di gioco**, quando viene ripristinato il collegamento o il funzionamento dell'**apparecchio** stesso.

Al fine di assicurare la congruenza dei dati raccolti, la lettura del valore del **contatore CNTTOTIN**, eseguita al verificarsi delle circostanze descritte nei punti precedenti, deve sempre avvenire mentre l'**apparecchio di gioco** non è utilizzato.

È opportuno sottolineare che la lettura dei contatori dell'apparecchio quando questo non è utilizzato ha come obiettivo principale la verifica periodica di tutti i parametri di funzionamento dell'**apparecchio di gioco**, tra i quali rientra il controllo delle somme giocate attraverso il **contatore CNTTOTIN**.

In linea teorica, qualora la lettura del **contatore CNTTOTIN** avvenisse al termine di ciascun periodo contabile, come illustrato nello schema riportato nella figura 1:
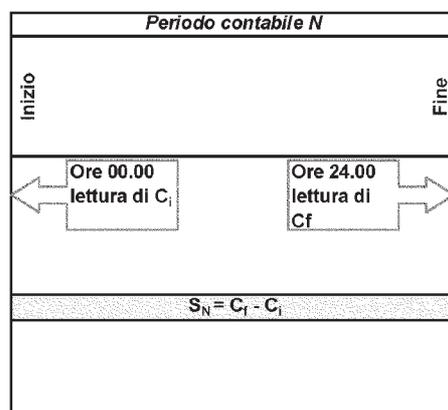
Figura 1

indicando con:

- **C_i**, il valore del **contatore CNTTOTIN** rilevato alle ore 0.00 del giorno di inizio del **periodo contabile** N;
- **C_f**, il valore del **contatore CNTTOTIN** rilevato alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del medesimo periodo;
- **S_N**, le somme giocate nel **periodo contabile** N;

la base imponibile **B** per ciascun **apparecchio di gioco** sarebbe pari a:

$$B = S_N = C_f - C_i$$

Occorre, tuttavia, osservare che la lettura del **contatore CNTTOTIN** non necessariamente coincide con gli estremi dell'intervallo che corrisponde ad un **periodo contabile**: come previsto nel **capitolato tecnico**, la lettura avviene, di norma, con periodicità (almeno) mensile, per esigenze di tipo organizzativo, legate alla necessità di eseguire tale operazione mentre l'**apparecchio** non è utilizzato.

Pertanto, la formula da utilizzare deve tener conto del fatto che la differenza tra il valore del **contatore CNTTOTIN** rilevato nel **periodo contabile** ed il corrispondente valore rilevato in occasione della lettura precedente comprende le somme giocate in più **periodi contabili**, come illustrato nello schema riportato in figura 2.
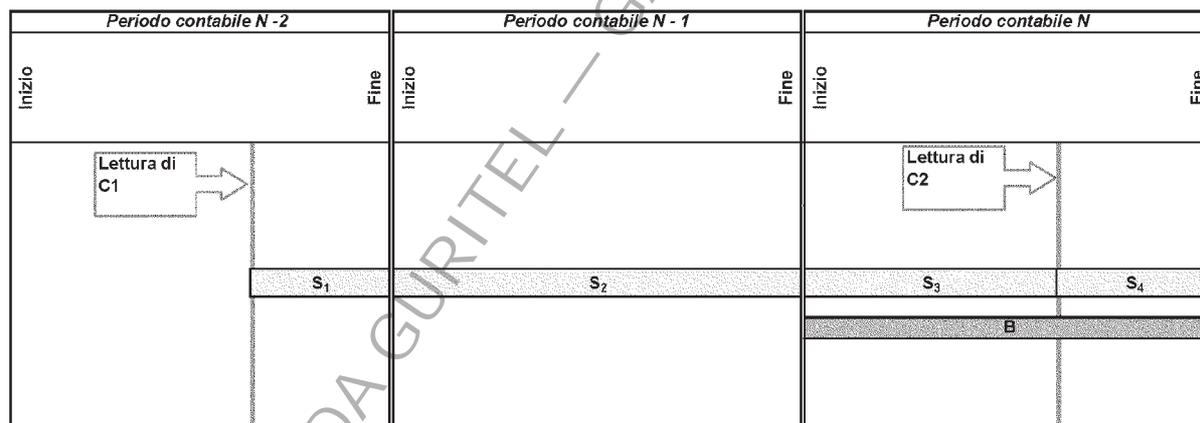
Figura 2

Lo schema riportato nella figura illustra, in particolare, le modalità di calcolo della base imponibile **B** relativa al **periodo contabile** N, durante il quale è avvenuta la lettura del **contatore CNTTOTIN**.
Più precisamente, indicando con:

- **C1**, il valore del **contatore CNTTOTIN** rilevato in occasione della lettura precedente, che nell'esempio corrisponde alla lettura effettuata nel **periodo contabile** N-2;
- **C2**, il valore del **contatore CNTTOTIN** rilevato durante il **periodo contabile** N;
- S_1, S_2, S_3 le somme giocate in ciascuno degli intervalli nel quale è suddiviso l'intero periodo che intercorre tra l'estrazione di **C1** e quella di **C2**;
- S_4 le somme giocate nell'intervallo di tempo che intercorre tra l'estrazione di **C2** e la fine del **periodo contabile** N;

la differenza del valore dei contatori **C2** e **C1** è pari a:

$$C2 - C1 = S_1 + S_2 + S_3$$

Di conseguenza, il valore S_3, che rappresenta una parte della base imponibile del **periodo contabile** N, coincide con il valore indicato nella formula che segue:

$$S_3 = C2 - (S_1 + S_2 + C1)$$

La base imponibile **B** è, quindi, pari a :

$$B = S_3 + S_4 = [C2 - (S_1 + S_2 + C1)] + S_4$$

Per determinare puntualmente i valori rappresentati nella formula precedente, il concessionario è tenuto ad utilizzare anche le informazioni relative agli altri contatori di cui dispone, costituiti, in particolare, dai **dati delle partite** che il concessionario rileva giornalmente per ciascun **apparecchio di gioco** e che si riferiscono alle partite giocate nel giorno che precede quello di estrazione. Sulla base di tali contatori, si calcolano le somme giocate quotidianamente, moltiplicando il numero di partite del giorno per il costo di ciascuna partita e si determina correttamente la base imponibile.

Più precisamente, con riferimento allo schema riportato nella figura 2 ed indicando con :

- **cp**, il costo della singola partita, univoco per **apparecchio di gioco**;
- P_1, il numero complessivo di partite giocate tra il giorno di estrazione di **C1** e la fine del **periodo contabile** N-2 durante il quale è avvenuta l'estrazione stessa;
- P_2, il numero complessivo di partite giocate nel **periodo contabile** N-1;
- P_3, il numero complessivo di partite giocate nell'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio del **periodo contabile** N ed il giorno precedente l'estrazione di **C2**;
- P_4, il numero complessivo di partite giocate nell'intervallo di tempo che intercorre tra il giorno nel quale avviene la lettura di **C2** e la fine del **periodo contabile** N;

si ottiene :

$$S_1 = P_1 \times cp$$

$$S_2 = P_2 \times cp$$

$$S_3 = P_3 \times cp$$

Pertanto, la base imponibile **B** del **periodo contabile** N è pari a:

$$B = S_3 + S_4 = [C2 - (S_1 + S_2 + C1)] + S_4 = C2 - [(P_1 + P_2) \times cp + C1] + (P_4 \times cp)$$

Occorre, inoltre, osservare che l'estrazione del valore del **contatore CNTTOTIN** può avvenire in qualunque istante del giorno: in altri termini, la lettura restituisce un valore che comprende anche le somme giocate nella giornata di estrazione fino al momento dell'estrazione stessa. Per tale motivo, contestualmente all'estrazione del contatore, il **capitolato tecnico** prevede l'estrazione dei **dati delle partite** giocate nella stessa giornata fino al momento dell'estrazione del valore del **contatore CNTTOTIN** . Di conseguenza, per tener conto di tale circostanza, indicando con:

- $\mathbf{P_{c1}}$, il numero di partite giocate nella stessa giornata di estrazione di **C1** fino all'estrazione stessa, ricavato dai **dati delle partite** rilevati contestualmente al contatore;

- $\mathbf{P_{c2}}$, il numero di partite giocate nella stessa giornata di estrazione di **C2** fino all'estrazione stessa, ricavato dai **dati delle partite** rilevati contestualmente al contatore;

- $\mathbf{S_{c1}}$, $\mathbf{S_{c2}}$, le corrispondenti somme giocate pari, rispettivamente, a :

$$\mathbf{P_{c1} \times cp}$$

$$\mathbf{P_{c2} \times cp}$$

la base imponibile **B** del **periodo contabile** N è pari a:

$$\mathbf{B = C2 - [(S_1 - S_{c1}) + S_2 + C1] + (S_4 - S_{c2})}$$

I valori $\mathbf{S_{c1}}$ e $\mathbf{S_{c2}}$ vengono sottratti in quanto già compresi nel valore dei corrispondenti contatori, nonché nei valori delle somme giocate nel primo ($\mathbf{S_1}$) e nel quarto ($\mathbf{S_4}$) intervallo.

Qualora nel **periodo contabile** non sia stata eseguita la lettura del **contatore CNTTOTIN**, il concessionario determina la base imponibile utilizzando esclusivamente i **dati delle partite** estratti giornalmente da ciascun **apparecchio di gioco**.

Lo schema riportato in figura 2 illustra le modalità di calcolo della base imponibile del **periodo contabile** N - 1, durante il quale non è stata eseguita la lettura del valore del **contatore CNTTOTIN**.

Più precisamente, indicando con:

- **cp**, il costo della singola partita, univoco per **apparecchio di gioco**;

- $\mathbf{P_2}$, il numero di partite giocate durante il **periodo contabile** N-1, ottenuto sommando il numero di partite giocate in ciascun giorno del periodo stesso, ricavato dai **dati delle partite** rilevati quotidianamente;

- $\mathbf{S_2}$, le somme giocate nel **periodo contabile** N-2;

la base imponibile **B** per ciascun **apparecchio di gioco** è pari a:

$$\mathbf{B = S_2 = P_2 \times cp}$$

2. Casi particolari di determinazione della base imponibile (articolo 3, comma 2, del presente decreto)

La base imponibile forfetaria giornaliera è costituita dalle media delle somme giocate dall'**apparecchio di gioco** nel periodo non superiore ai 60 giorni solari immediatamente precedenti il giorno nel quale si verifica l'evento di mancata lettura degli appositi contatori.

Più precisamente, indicando con:

- **cp**, il costo della singola partita, univoco per **apparecchio di gioco**;
- **I**, l'intervallo di 60 giorni solari precedenti la data nella quale si verifica la mancata lettura;
- **G**, i giorni utili dell'intervallo **I** determinati considerando esclusivamente i giorni, che il concessionario rileva dalla propria banca dati, durante i quali non si sono verificate interruzioni che, per qualunque motivo, impediscono il regolare funzionamento dell'**apparecchio di gioco**;
- **PG**, il numero di partite giocate nei giorni utili **G**, calcolato utilizzando i **dati delle partite** giocate nei corrispondenti giorni, memorizzati nelle banche dati del concessionario;
- **SG**, le somme giocate nei giorni utili **G**;

la base imponibile forfetaria giornaliera **bm** è pari a:

bm = SG : G = (PG X cp) : G

Nel caso in cui l'**apparecchio di gioco** sia collegato alla **rete telematica** da meno di sessanta giorni, l'intervallo **I** decorre dalla data di attivazione del collegamento ed è, quindi, inferiore a sessanta giorni.

3. Determinazione del saldo relativo agli apparecchi collegati al 31 ottobre 2004 (articolo 4, comma 1, del presente decreto)

Ai fini della determinazione del saldo, la base imponibile per ciascun **apparecchio di gioco** è costituita dalle somme giocate dal momento del rilascio del **nulla osta** fino all'effettivo collegamento dell'**apparecchio** stesso alla **rete telematica** ed è pari al valore del **contatore CNTTOTIN**, rilevato sempre mentre l'**apparecchio di gioco** non è utilizzato. La data di effettivo collegamento può coincidere con il giorno di inizio delle attività di conduzione della **rete telematica**, fissata con provvedimento di **AAMS**, ovvero con la data di attivazione del collegamento fisico, per gli apparecchi collegati alla rete stessa antecedentemente a tale provvedimento e, comunque, entro il 31 ottobre.

Come regola generale, il saldo **SA** relativo a ciascun **apparecchio di gioco** è pari a:

$$SA = (C1 \times 13{,}5\% - A)$$

indicando con:

- **C1**, il valore del **contatore CNTTOTIN** rilevato alla data di effettivo collegamento;
- **A**, l' **acconto** versato.

Per gli **apparecchi di gioco** collegati antecedentemente al citato provvedimento di **AAMS**, il concessionario, in alternativa alla regola generale sopra descritta, può estrarre il valore del **contatore CNTTOTIN** al momento del collegamento fisico dell'**apparecchio** alla **rete telematica**, assicurando, sempre, che al momento della lettura, l'**apparecchio** non sia utilizzato. A partire dalla data di collegamento fisico, il concessionario rileva giornalmente i **dati delle partite**, che utilizza, unitamente al valore del **contatore CNTTOTIN**, per determinare le somme complessivamente giocate fino alla data di inizio delle attività di conduzione della **rete telematica**.

Lo schema riportato in figura 3 illustra le modalità di calcolo del saldo, adottando tale soluzione.
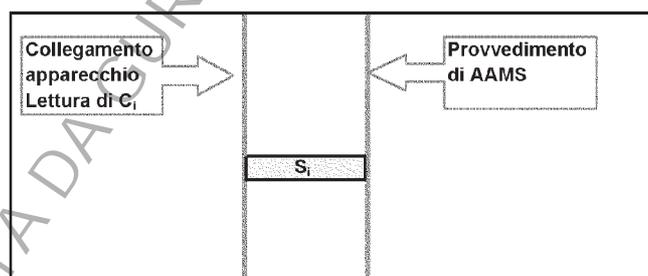
Figura 3

Più precisamente, indicando con:

- **cp**, il costo della singola partita, univoco per **apparecchio di gioco**;

- **Ci**, il valore del **contatore CNTTOTIN** rilevato al momento del collegamento fisico dell'**apparecchio di gioco** alla **rete telematica**, antecedente al provvedimento di **AAMS**;
- P_i, il numero di partite giocate nell'intervallo di tempo che intercorre tra il giorno di rilevazione di **Ci** e la data di inizio delle attività di conduzione, fissata con il provvedimento di **AAMS**;
- S_i, le corrispondenti somme giocate, pari a

$$P_i \times cp$$

il saldo **SA** relativo a ciascun **apparecchio di gioco**, è pari a:

$$SA = [(Ci + S_i) \times 13{,}5\% - A]$$

4. Determinazione del saldo relativo agli apparecchi di gioco non collegati al 31 ottobre 2004 (articolo 4, comma 2, del presente decreto)

Il concessionario rileva al 31 ottobre il valore **C** del **contatore CNTTOTIN**, sulla base del quale calcola il saldo.

Indicando con **A** l'**acconto** versato, il saldo **SA** relativo a ciascun **apparecchio di gioco** è pari a:

$$SA = (C \times 13{,}5\% - A)$$

5. Importi da versare a cura del concessionario (articolo 5, comma 3 del presente decreto)

Il versamento del saldo deve essere effettuato contestualmente al versamento del **PREU** maturato nell'intervallo di tempo che intercorre tra la data di determinazione del saldo stesso e la fine del primo **periodo contabile.** La base imponibile relativa a tale intervallo del primo periodo contabile si determina utilizzando esclusivamente i **dati delle partite** giocate nel medesimo intervallo.

Con riferimento allo schema riportato in figura 2 del paragrafo 1, ipotizzando che il periodo nel quale inizia la conduzione della **rete telematica** coincida con il **periodo contabile** N - 2 e la data di effettivo collegamento coincida con la lettura di **C1**, l'importo **I** relativo a ciascun **apparecchio di gioco** risulta, quindi, il seguente:

$$I = SA + (S_1 - S_{c1}) \times 13{,}5\%$$

dove il valore S_{c1} viene sottratto in quanto già compreso in **SA.**

La somma algebrica degli importi così ottenuti, relativi a tutti gli **apparecchi di gioco** collegati, costituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 1:

- l'importo da versare in caso di eccedenza positiva;
- il credito da utilizzare alle scadenza successive, in caso di eccedenza negativa.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, l'importo da versare entro il 5 novembre, è costituito dalla somma dei soli saldi **SA** che risultano positivi, determinati con le modalità descritte nel paragrafo 4.

04A07611

DECRETO 21 luglio 2004.

Determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, per l'anno 2004, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con il quale sono istituite le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni e, in particolare, il successivo comma 38, lettera *b)*, il quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle stesse autorità si provvede, a decorrere dal 1996, mediante contributo, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visti, altresì, i commi 39 e 40 del predetto art. 2 della legge n. 481 del 1995 che prevedono, rispettivamente, che il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna autorità e che le somme di cui al comma 38, lettera *b)*, sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *h-ter)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il quale si prevede la possibilità di utilizzare il sistema dei versamenti unitari, con eventuale compensazione, per i crediti e i debiti relativi ad entrate diverse da quelle elencate nelle precedenti lettere dello stesso comma 2, individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, trasferendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto il proprio decreto 9 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 2002, con il quale sono state stabilite, per l'anno 2002, le misure e le modalità di versamento del contributo di cui al citato art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge n. 481 del 1995;

Visto il proprio decreto 25 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2003, con il quale sono state stabilite la misura e le modalità di versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'anno 2003;

Visto il proprio decreto 29 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2003, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2004;

Vista la delibera n. 166/03 del 30 dicembre 2003, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004;

Viste le note in data 31 maggio e 16 giugno 2004, con le quali l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha comunicato il fabbisogno finanziario per l'anno 2004 e, rispettivamente, ha proposto la misura del contributo dovuto per lo stesso anno dai soggetti che esercitano il servizio nel settore dell'energia elettrica ed il gas;

Considerata la congruità della misura del contributo proposta dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

Considerato che, nell'ottica della semplificazione e di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, è opportuno consentire ai predetti soggetti tenuti al pagamento del contributo di utilizzare il sistema dei versamenti unitari;

Visto il parere espresso dal ragioniere generale dello Stato con nota n. 89627 del 20 luglio 2004;

Ritenuto necessario determinare la misura del contributo dovuto, per l'anno 2004, dai predetti soggetti;

Ritenuto, altresì, che occorre includere tra le entrate di cui all'art. 17, comma 2, lettera *h-ter)*, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 anche il contributo dovuto all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione della misura del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'anno 2004

1. Per l'anno 2004, il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica ed il gas è confermato nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2003.

Art. 2.

Determinazione delle modalità di versamento

1. Il contributo di cui all'art. 1 è versato con le modalità previste dall'art. 17, comma 2, lettera *h-ter)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento è effettuato entro il 31 luglio 2004 ed affluisce al capitolo 3694, art. 8, capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

2. Restano ferme le altre disposizioni del proprio decreto 9 luglio 2002 e i dati di cui all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto sono comunicati entro il 15 settembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2004

Il Ministro: SINISCALCO

04A07643

DECRETO 22 luglio 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO - UFFICIO VI

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 60.927 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 luglio 2004, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a centottantacinque giorni con scadenza 31 gennaio 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo dieci punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di cento o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentossessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 luglio 2004. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a cento sono considerate formulate a un prezzo pari a cento.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 luglio 2004.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A07686

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 giugno 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a € 25.000,00 e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «La Suprema di Pomezia», con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito notaio Casini Armando, in data 23 novembre 1971, repertorio n. 369724, registro società n. 3803/71, tribunale di Roma, BUSC n. 20586, codice fiscale n. 80139350583;

società cooperativa «Colle dei fiori 80», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Di Ciommo, in data 5 giugno 1980, repertorio n. 5485, registro società n. 4466/80, tribunale di Roma, BUSC n. 26029, codice fiscale n. 04825720586;

società cooperativa «Co.Fi.Ri. Roma Parioli», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Garroni Silvio, in data 15 dicembre 1987, repertorio n. 020442, registro società n. 723/88, tribunale di Roma, BUSC n. 30410, codice fiscale n. 08214190582;

società cooperativa «Co.Fi.Ri. Roma Nomentano», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Garroni Silvio, in data 15 dicembre 1987, repertorio n. 020448, registro società n. 724/88, tribunale di Roma, BUSC n. 30409, codice fiscale n. 08214060587;

società cooperativa «Consorzio Capitolium», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Liguori Mario, in data 31 gennaio 1989, repertorio n. 046058, registro società n. 3459/89, tribunale di Roma, BUSC n. 33482, codice fiscale n. 03578921003.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 30 giugno 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A07541

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 luglio 2004.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. «Cirio Agricola».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinario delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto depositato in data 10 ottobre 2003, con il quale il tribunale di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione per la «Cirio Del Monte Italia S.p.a.» e conseguentemente per la «Cirio Holding S.p.a.», la «Cirio Finanziaria in liquidazione S.p.a.» e la «Cirio Del Monte N.V.»;

Visti i decreti in data 14 ottobre e 18 novembre 2003, con i quali sono nominati rispettivamente i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza nelle procedure sopracitate;

Vista la nota in data 19 gennaio 2004, con la quale il Ministro delle attività produttive, nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di insolvenza della Cirio Agricola S.p.a., ha designato i commissari giudiziali, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 270/1999;

Preso atto della sentenza in data 28 gennaio-2 febbraio 2004, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato l'insolvenza della Cirio Agricola S.p.a. e la ha contestualmente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria aperta nei confronti della Cirio Del Monte S.p.a. (procedura madre);

Rilevato che tale sentenza è passata in giudicato;

Visto l'art. 85 dei citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria della impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visti gli articoli 38 e 45 del decreto legislativo n. 270/1999 che attribuiscono al Ministro dell'industria la nomina rispettivamente del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di dover formalizzare la nomina degli organi della procedura sopracitata;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Cirio Agricola S.p.a. sono nominati commissari i signori prof. avv. Attilio Zimatore, nato a Catanzaro, il 21 febbraio 1955, prof. Luigi Farenga, nato a Roma, il 18 gennaio 1954 e dott. Mario Resca, nato a Ferrara, il 21 dicembre 1945 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto 18 novembre 2003 per la Cirio Del Monte Italia S.p.a.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lazio;

al comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A07484

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 marzo 2004.

Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli investimenti della ricerca di base.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 20 novembre 2003: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e, in particolare, l'art. 104, istitutivo del FIRB - Fondo per gli investimenti della ricerca di base;

Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 104 che prevede come il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, determini i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del predetto FIRB;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 2001;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998 «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni;

Viste le linee guida della politica scientifica e tecnologica del Governo approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 19 aprile 2002;

Viste le indicazioni dell'Unione europea nella Comunicazione 489-2003 della Commissione «Investire nella ricerca: un piano d'azione per l'Europa», riguardanti il lancio di iniziative caratterizzate come «European Technology Platforms» sulle quali convergono interessi della comunità scientifica pubblica e privata, dell'industria e delle piccole e medie imprese;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazione e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di apportare specifiche modificazioni al predetto decreto ministeriale n. 199-Ric, dell'8 marzo 2001, al fine di rendere gli interventi del FIRB più coerenti con le indicazioni della politica nazionale della ricerca e con gli orientamenti emergenti in sede comunitaria e internazionale;

Decreta:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Ambito operativo

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 104, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito denominato MIUR).

2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 8 del presente decreto, i criteri e le modalità procedurali stabilite dal decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 restano vigenti per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati ai sensi delle disposizioni ivi contenute.

3. Le disponibilità annuali del FIRB sono ripartite con decreto del MIUR, sulla base delle direttive del Ministro dell'istruzione, università e ricerca e in coerenza con gli indirizzi della politica nazionale della ricerca definiti ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998.

4. Attraverso le risorse del FIRB, e in coerenza con l'art. 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il MIUR interviene a sostegno di:

a) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale;

b) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;

c) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;

d) proposte per la costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

5. Ai fini del presente decreto le attività di ricerca di base sono definite come attività che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali.

Art. 2.

Soggetti ammissibili

1. Gli interventi di sostegno sono deliberati dal MIUR sulla base di proposte progettuali presentate, secondo le modalità disciplinate nelle ulteriori disposizioni del presente decreto, da uno o più dei seguenti soggetti:

a) università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato;

b) enti di ricerca, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, Enea e Asi;

c) altri soggetti, con personalità giuridica, pubblici o privati, che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nello svolgimento, senza fini di lucro, di attività di ricerca scientifica-tecnologica.

2. Tra i soggetti di cui al precedente comma 1 sono ricomprese, con esclusivo riferimento agli interventi di sostegno a favore dei progetti di cui al precedente art. 1, comma 3, lettere *c)* e *d)*, anche le fondazioni di diritto privato che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnate nella promozione di attività di ricerca, o costituite nel rispetto dei principi di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. I soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono presentare le proposte progettuali anche congiuntamente con imprese industriali produttrici di beni e/o di servizi aventi stabile organizzazione nel territorio nazionale, purché:

a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale;

b) gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui al precedente comma 1;

ovvero:

c) i soggetti di cui al precedente comma 1 ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte di cui siano detentori tali imprese;

d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale.

4. Il MIUR adotta le misure necessarie per la verifica del rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

Art. 3.

Commissione di valutazione

1. Il MIUR, nel rispetto delle disposizioni seguenti, cura l'istruttoria dei progetti di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto avvalendosi di una specifica commissione (di seguito denominata Commissione) che, per gli aspetti di natura tecnico-scientifica delle iniziative acquisisce il parere, con onere a carico del FIRB, di esperti, anche internazionali, all'uopo nominati dal MIUR.

2. La misura dei compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui al precedente comma 1, nonché agli esperti ivi richiamati, è determinata ai sensi del decreto ministeriale adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 9 aprile 2003.

3. La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca ed è costituita da un presidente e da dieci esperti di alta qualificazione scientifica, rappresentativi delle aree tematiche prioritarie indicate negli indirizzi della politica nazionale della ricerca così come definiti ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998.

4. La Commissione è composta nel modo seguente:

sei componenti scelti dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di cui uno con funzioni di presidente;

un componente scelto dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca nell'ambito di tre nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale (CUN);

un componente scelto dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca nell'ambito di tre nominativi proposti dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

un componente scelto dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca nell'ambito di tre nominativi proposti dal Comitato nazionale per l'economia e il lavoro (CNEL);

un componente scelto dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca nell'ambito di tre nominativi proposti dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR);

un componente scelto dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca nell'ambito di tre nominativi proposti congiuntamente dai presidenti degli enti di ricerca di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998, ivi compreso l'Enea.

5. Le proposte di cui al precedente comma 3 debbono pervenire entro i termini perentori indicati nelle apposite richieste avanzate, ai soggetti ivi previsti, dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca, alla cui competenza è attribuita, in assenza di proposte, la individuazione dei componenti mancanti.

6. La Commissione, per gli adempimenti di propria competenza, si riunisce per sessioni di lavoro con cadenza almeno mensile.

Art. 4.

Forme e misure degli interventi di sostegno

1. Nel rispetto delle modalità procedurali di cui ai successivi articoli 6 e 7 del presente decreto, e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7 del presente articolo, gli interventi del FIRB a sostegno dei progetti giudicati finanziabili sono concessi nella forma del contributo alla spesa e nella misura del 70% del relativo costo.

2. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto di lavoro subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto);

spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca nella misura forfetizzata del 60% del costo del personale;

spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto;

spese per stages e missioni all'estero di ricercatori coinvolti nel progetto;

costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca;

altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

3. Ciascuno dei progetti ammessi agli interventi del FIRB deve ricomprendere, aggiuntivamente alle spese di personale di cui al precedente comma 2, anche contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o contratti di lavoro a progetto ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, stipulati, ai fini del migliore sviluppo delle attività, con giovani ricercatori e/o con ricercatori di chiara fama internazionale per un costo complessivamente non inferiore al 10% del costo del progetto.

4. I contratti stipulati con giovani ricercatori debbono prevedere un impegno a tempo pieno, non possono avere una durata inferiore ai tre anni, e possono essere assegnati a laureati di età non superiore ai 32 anni, a laureati con documentata esperienza almeno triennale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, a titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione *post*-laurea equipollente.

5. I contratti di cui al precedente comma 4 debbono prevedere un livello retributivo minimo che, relativamente ai laureati di età non inferiore ai 32 anni, non sia inferiore a quanto previsto per l'assegno di ricerca e, relativamente ai laureati con documentata esperienza almeno triennale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica e ai titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione *post*-laurea equipollente, non sia inferiore a quanto previsto per la figura del ricercatore universitario confermato e non sia superiore a quanto previsto per la figura del professore associato confermato.

6. I contratti stipulati con ricercatori di chiara fama internazionale debbono prevedere un impegno di durata complessiva non inferiore ai sei mesi, in equivalente tempo pieno, nell'ambito della durata del progetto.

7. Il costo dei contratti di cui al precedente comma 3, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, è a totale carico del FIRB.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 5.

Modalità procedurali degli interventi

1. Gli interventi a sostegno dei progetti di cui all'art. 1, comma 4, sono realizzati secondo modalità procedurali di carattere valutativo e negoziale.

2. Secondo modalità procedurali di carattere valutativo sono realizzati interventi di sostegno a favore di:

a) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale;

b) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali.

3. Secondo modalità procedurali di carattere negoziale sono realizzati interventi di sostegno a favore di:

a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;

b) proposte per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

Art. 6.

Progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale; progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali

1. Ai fini, prioritariamente, dell'attuazione degli indirizzi della politica nazionale della ricerca definiti ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998, il MIUR con proprio decreto invita i soggetti ammissibili di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, a presentare i progetti di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)* e *b)*, sulle tematiche individuate indicando i criteri e le tempistiche per la selezione degli stessi, nonché i relativi limiti temporali di durata e i limiti di costo.

2. La selezione dei progetti è effettuata in forma comparata sulla base di specifici elementi tra i quali:

coerenza con gli indirizzi della politica nazionale della ricerca definiti ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998;

innovatività della metodologia proposta;

rilevanza e/o originalità dei risultati attesi;

rilevanza scientifica, individuale e/o collettiva, dei proponenti e dei partecipanti;

collegamento delle strutture coinvolte con reti di ricerca nazionale ed internazionale;

potenzialità di promozione e sviluppo di reti di ricerca nazionali ed internazionali;

integrazione tra attività di ricerca e di alta formazione;

partenariato pubblico-privato;

coerenza tra le competenze e le esperienze scientifiche e manageriali dei soggetti proponenti e i contenuti della proposta progettuale;

risultati attesi e relativo impatto sul contesto scientifico nazionale e internazionale.

3. Il MIUR, acquisito il parere della Commissione espresso ai sensi del precedente art. 3, comma 1, definisce, con proprio decreto, la graduatoria finale dei progetti, adottando le relative determinazioni.

4. Il decreto di cui al precedente comma 3 è comunicato ai proponenti unitamente, in caso di diniego dell'agevolazione, alle relative motivazioni.

5. I decreti di concessione delle agevolazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e definiscono il costo ritenuto congruo dei progetti, la durata delle attività e la decorrenza delle stesse, unitamente alla decorrenza dei costi ammissibili, le specifiche modalità di erogazione, le modalità di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti anche ai fini delle disposizioni del comma 4 del precedente art. 2.

6. I decreti di cui al precedente comma 5 possono prevedere la concessione di una anticipazione, fino ad un massimo del 30% del contributo, subordinata alla presentazione di idonea garanzia ove tra i beneficiari vi siano soggetti privati e limitatamente alla quota di relativa competenza.

7. Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono raccolti in una apposita anagrafe presso il MIUR. Essi sono, inoltre, notificati alla segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 204/1998 e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

Art. 7.

Progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private e progetti per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale

1. Al fine di contribuire al potenziamento del patrimonio infrastrutturale materiale e immateriale di ricerca del Paese, accrescendone la capacità competitiva anche a livello internazionale, il MIUR, previo parere della Commissione di cui all'art. 3, del presente decreto, e in coerenza con gli indirizzi della politica nazionale della ricerca, può provvedere alla conclusione, con uno o più dei soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1 e 2, di accordi per la realizzazione di specifiche iniziative.

2. Le iniziative di cui al comma precedente dovranno presentare carattere di multidisciplinarietà, molteplicità di scopi applicativi, forte rilevanza scientifica internazionale, e debbono essere finalizzate al potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca nazionali

ovvero alla costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati.

3. Gli accordi predetti sono definiti sulla base di specifiche richieste formulate dal MIUR ad uno o più dei soggetti di cui al precedente art. 2.

4. Le proposte sono sottoposte alla Commissione che ne valuta la coerenza con gli indirizzi della politica nazionale della ricerca definiti ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998 e, avvalendosi di esperti anche internazionali all'uopo nominati dal MIUR, ne verifica gli aspetti di natura tecnico-scientifica.

5. Acquisita la valutazione della Commissione, il MIUR sottoscrive l'accordo definendo le modalità di realizzazione delle attività, il costo ritenuto congruo dei progetti, la durata delle attività e la deconenza delle stesse, unitamente alla decorrenza dei costi ammissibili, le specifiche modalità di erogazione, le modalità di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'entrata in vigore del presente decreto determina l'abrogazione del decreto ministeriale n. 199/Ric. dell'8 marzo 2001.

Roma, 26 marzo 2004

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 360

04A07540

DECRETO 14 luglio 2004.

Rettifica al decreto ministeriale 18 maggio 2004, recante le modalità e i contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264, relativamente al settore artistico musicale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2004 che definisce, per l'anno accademico 2004-2005, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* della legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, art. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, con il quale sono state introdotte disposizioni per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle materie artistiche e musicali, da effettuare presso le accademie di belle arti e i conservatori di musica;

Considerato che per effetto del succitato decreto-legge devono essere soppressi i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario nel settore artistico e musicale istituiti presso le università, non essendo legittimato un doppio canale formativo;

Ritenuta la necessità di modificare conseguentemente il predetto decreto ministeriale 18 maggio 2004, nelle parti attinenti il settore artistico e musicale;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 18 maggio 2004 citato in premesse è così modificato nelle parti che attengono il settore artistico e musicale:

le prove di ammissione per gli indirizzi «Arte e disegno» e «Musica e spettacolo», fissate al comma 5 sono soppresse;

alla lettera *d)* del comma 6 sono soppresse le parole «delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)»;

le lettere *f)* e *g)* del comma 6 sono soppresse;

l'ultimo periodo del comma 7 è soppresso.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il Ministro: MORATTI

04A07539

ORDINANZA 16 luglio 2004.

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza ministeriale 30 dicembre 1999, recante istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il regolamento emanato con decreto in data 11 dicembre 1998, n. 509 in attuazione del disposto dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede l'adozione di un'apposita ordinanza per stabilire le modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, recante istruzioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli istituti di psicoterapia ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto n. 509 del 1998;

Visti i pareri espressi dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, con i quali sono stati individuati gli standard minimi di riferimento in relazione alle strutture, attrezzature e risorse di personale docente e non docente, di cui devono essere dotati gli istituti richiedenti, espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001 (allegati C1 e C2);

Considerata la necessità di impartire nuove istruzioni con un apposito provvedimento sostitutivo dell'ordinanza 30 dicembre 1999, al fine di garantire una elevata qualificazione dell'attività formativa degli istituti abilitati ai sensi del decreto n. 509 del 1998;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale del 30 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 10 gennaio 2000, è stata sostituita dalla presente ordinanza.

Art. 2.

Gli istituti che intendono ottenere il riconoscimento ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, delle sedi principali, nonché delle eventuali sedi periferiche, devono produrre, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza, apposita istanza da indirizzare, in duplice copia, tramite raccomandata a.r. al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Direzione generale per l'università - Uff. VI, piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma.

La predetta istanza, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale o dal gestore dell'istituto stesso, va proposta per l'intero corso legale degli studi, in carta da bollo, secondo le norme vigenti in materia con dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che quanto dichiarato, nonché tutta la documentazione allegata, corrisponde a verità.

Nell'istanza deve essere indicato il numero massimo degli allievi che si chiede di ammettere al primo anno di corso, tenuto conto in particolare delle strutture e dei docenti di cui l'istituto dispone, nonché delle convenzioni stipulate per lo svolgimento del tirocinio.

Art. 3.

L'istanza di cui all'art. 2, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato *A*, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

A) Documentazione relativa al gestore.

A.1) Se il gestore è persona fisica:

1) certificato di nascita;

2) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

3) certificato attestante l'assenza di carichi penali pendenti;

4) certificato di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

5) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di non essere pubblico dipendente;

6) *curriculum* sui requisiti professionali.

A.2) Se il gestore è una società-persona giuridica o una associazione o fondazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 con la quale l'interessato attesti sotto la propria responsabilità civile e penale di essere rappresentante legale dell'ente;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio (se trattasi di società-persona giuridica);

d) documentazione relativa al rappresentante legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato attestante l'assenza di procedimenti penali;

3) certificato attestante l'assenza di carichi penali pendenti;

4) certificato di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

5) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di non essere pubblico dipendente;

6) *curriculum* sui requisiti professionali.

A.3) Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la quale il gestore, il rappresentante legale e il docente universitario membro del comitato scientifico di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento, che non insegna nell'istituto, attestano sotto la propria responsabilità di non svolgere alcuno dei predetti incarichi presso istituti abilitati all'istituzione e all'attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia o loro sedi periferiche.

B) Documentazione relativa all'indirizzo scientifico-culturale.

B.1) Relazione, sottoscritta del gestore, comprovante la validità dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale dell'istituto e le evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia, nonché la tradizione scientifica cui tale indirizzo fa riferimento, con elencazione delle relative pubblicazioni.

B.2) Relazione sul programma formativo ed elenco delle attività didattiche distinte per annualità (I, II, III e IV anno) con l'indicazione di:

a) tipo di attività (teorica, teorico-pratica, di tirocinio);

b) denominazione delle discipline;

c) numero di ore attribuite alle stesse;

d) nominativi e qualifiche dei docenti e dei didatti e numero delle ore da affidare a ciascuno. Dal totale delle ore effettuate deve risultare lo svolgimento di non meno di cinquecento ore annuali (comprese quelle per il tirocinio). La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta dal gestore o rappresentante legale ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

B.3) Relazione indicante le modalità e i criteri di ammissione all'istituto, i sistemi di valutazione intermedi e finali degli allievi, i criteri per l'assegnazione dell'attestato finale.

C) Documentazione relativa al tirocinio.

C.1) Copia autenticata delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, eventualmente condizionate al riconoscimento dell'istituto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto n. 509 del 1998, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica della psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno.

Se si tratta di aziende sanitarie ospedaliere le convenzioni devono essere sottoscritte dal direttore generale.

C.2) Copia autenticata dei provvedimenti di accreditamento per l'attività di psicoterapia, disposti in favore delle strutture in rapporto di convenzione con gli istituti richiedenti dai competenti uffici regionali del servizio sanitario (per i soli soggetti accreditati).

D) Documentazione relativa al corpo docente e non docente.

D.1) Prospetto relativo alla composizione e alla qualificazione dei docenti (titoli didattici ed accademici idoneamente documentati e *curricula* degli stessi), nonché del personale non docente in servizio presso l'istituto, sottoscritto dal gestore o dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000.

D.2) Dichiarazione resa da ciascun docente ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in merito all'eventuale attività didattica svolta nell'anno in corso presso università o altri istituti abilitati ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1998 o sedi periferiche degli stessi, con indicazione delle ore svolte presso ciascuna sede e del monte-ore complessivo.

E) Documentazione relativa al comitato scientifico.

E.1) Composizione del comitato di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento, e in particolare indicazione del nominativo del docente universitario che insegna nelle discipline indicate all'art. 8, comma 3, del regolamento con attestazione che lo stesso non svolge attività didattica nell'istituto.

F) Documentazione relativa alle strutture.

F.1) Relazione sui locali disponibili per l'attività didattica e pianta planimetrica degli stessi, asseverate sotto la propria responsabilità da un geometra o da un architetto iscritti ai rispettivi albi e sottoscritte dal gestore o dal rappresentante legale.

Nella relazione e nella pianta planimetrica devono essere precisati per i singoli ambienti i metri quadrati e la destinazione degli stessi oltre che la superficie totale, in coerenza con quanto indicato nella tabella B3 allegata alla presente ordinanza.

Le strutture di cui dispongono gli istituti richiedenti devono risultare congrue rispetto agli standard minimi di riferimento indicati dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

F.2) Copia autenticata del contratto di locazione o di alto titolo da cui risulti la durata della disponibilità dei locali, non inferiore a quella dei corsi, e la destinazione degli stessi all'attività formativa di psicoterapia.

F.3) Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la quale il gestore o il rappresentante legale attestano di essere in possesso per i locali delle autoriz-

zazioni relative all'abitabilità, alle norme antincendio e alla messa a norma degli impianti elettrici rilasciate dalle competenti autorità amministrative, prescritte dalle disposizioni vigenti.

La documentazione relativa ai punti F1), F2) e F3) deve essere trasmessa al Ministero con apposita domanda in carta da bollo in caso di richiesta di trasferimento di sede da parte degli istituti riconosciuti.

G) Documentazione relativa agli allievi.

*G.*1) Dichiarazione con la quale il gestore o il rappresentante legale si impegnano ad ammettere ai corsi esclusivamente allievi laureati in psicologia e in medicina e chirurgia o che abbiano conseguito i corrispondenti titoli ai sensi del nuovo ordinamento di cui al decreto ministeriale n. 509 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti nei rispettivi albi.

I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purché conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi e provvedano nei trenta giorni successivi alla decorrenza dell'abilitazione a richiedere l'iscrizione all'albo.

Art. 4.

La certificazione richiesta dalla presente ordinanza può essere presentata, ove ammissibile dalle norme vigenti, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, allegando copia del documento di identità dell'interessato.

Devono essere altresì trasmesse le tabelle B1, B2, B3 e B4 allegate alla presente ordinanza, sottoscritte dal gestore o dal rappresentante legale e compilate tenuto conto degli standard minimi di riferimento di cui ai pareri del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (allegati C1 e C2).

Per le istanze di riconoscimento pervenute al Ministero entro la data di entrata in vigore della presente ordinanza ministeriale si applicano le istruzioni di cui all'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, salvo l'onere degli istituti successivamente riconosciuti a conformarsi al presente provvedimento negli stessi termini previsti per gli istituti abilitati prima della data di entrata in vigore dello stesso.

Gli istituti in precedenza abilitati e le sedi periferiche degli stessi si adeguano alle istruzioni della presente ordinanza e trasmettono la relativa documentazione al Ministero entro il 31 dicembre 2006. La certificazione relativa alle nuove convenzioni per il tirocinio e ai rinnovi delle stesse deve essere predisposta secondo quanto stabilito dalla presente ordinanza e trasmessa in sede di presentazione della relazione finale per l'anno 2004.

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno della pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 luglio 2004

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO *A*

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per l'università - Ufficio VI - Piazza Kennedy, 20 - 00144 ROMA

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento legale, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 per l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia dell'istituto avente sede legale in .... via .... e sede didattica in .... via ....

Il sottoscritto, in qualità di gestore e/o di rappresentante legale dell'istituto indicato in oggetto, ne chiede il riconoscimento ai sensi delle disposizioni sopra indicate.

A tal fine allega i seguenti documenti prescritti dall'ordinanza ministeriale del ....

Documentazione relativa al gestore (lettera A dell'ordinanza ministeriale);
....
....

Documentazione relativa all'indirizzo scientifico-culturale (lettera B dell'ordinanza ministeriale);
....
....

Documentazione relativa al tirocinio (lettera C dell'ordinanza ministeriale);
....
....

Documentazione relativa al personale docente e non docente (lettera D dell'ordinanza ministeriale),
....
....

Documentazione relativa al comitato scientifico (lettera E dell'ordinanza ministeriale);
....
....

Documentazione relativa alle strutture (lettera F dell'ordinanza ministeriale)
....
....

Documentazione relativa agli allievi (lettera G dell'ordinanza ministeriale)
....
....

Data ....

Firma

ALLEGATO *B*

Tab. 1 - Numero degli insegnamenti attivati e da attivare

Anno accademico	Tipo insegnamenti	Numero obbligatori	Numero integrativi (eventuali)	Totale
1° anno	Di base			
	Caratterizzanti			
2° anno	Di base			
	Caratterizzanti			
3° anno	Di base			
	Caratterizzanti			
4° anno	Di base			
	Caratterizzanti			

Tab. 2 - Modalità di copertura dei corsi di insegnamento (per ciascun anno accademico)

Anno di corso......	N° Insegnamenti di base	N° Insegnamenti caratterizzanti
Corsi tenuti da docenti di università statali e non		
Corsi tenuti da altri docenti		
Di cui iscritti ad albi professionali		
Di cui negli elenchi degli psicoterapeuti		
Di cui con esperienza professionale psicoterapeutica superiore a 5 anni		
Totale		

Tab. 3- Documentazione relativa alle strutture

	Numero	Superficie utile (mq)	Disponibilità (mq)				Disponibilità di altre strutture (mq) (**)
			in proprietà	affitto	uso gratuito	comodato	
Aule							
Laboratori (*)							
Biblioteche							
Uffici per docenti							
Uffici per amministrativi							
Spazi liberi per studenti							
Spazio per servizi							

(*) Specificare il tipo (se è disponibile più di un laboratorio, fornire le richieste informazioni per ciascun laboratorio)

(**) Da indicare in apposito elenco

A - Totale superficie aula/e = mq....

B - Totale spazi a destinazione specificaa (biblioteca-ufficio amministrativo-spazio studenti-eventuali laboratori: r minimo mq 60 in totale) = mq... ... ...

C - Totale spazio per servizi (Bagni-ingressi-corridoi-disimpegni) = Totale superficie minima = 20% di A+B = mq...

Tab. 4 - Piano finanziario delle spese di funzionamento

Anno accademico
di inizio… … … …

Spese (valori in euro)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
Personale docente				
Personale non docente				
Funzionamento				
TOTALE				

Entrate (valori in euro)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
Contributo dell'istituzione				
Tasse e contributi degli studenti				
Contributi di altri Enti pubblici e privati				
TOTALE				
Differenza tra Entrate e Spese				

ALLEGATO C1

PARERE ESPRESSO DAL COMITATO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO NELLA RIUNIONE DELL'11 OTTOBRE 2000

(Omissis).

Il Comitato sulla base della proposta del Gruppo di ricerca misto, ha approvata i seguenti standard minimi di riferimento. Si tratta di indicazioni quantitative di riferimento delle risorse minime che devono sussistere per la istituzione ed attivazione per i corsi di specializzazione in psicoterapia.

Tipologia strutture:

ciascuna scuola deve possedere almeno un'aula, una biblioteca, un ufficio amministrativo, un ufficio per docenti ed uno spazio per studenti, oltre i servizi di pertinenza.

Dimensioni delle strutture:

ritenuta che ogni aula non passa essere utilizzata - anche con opportune turnazioni - per oltre 15 ore settimanali, la superficie complessiva della scuola non deve essere inferiore a quella risultante dal rispetto dei seguenti criteri:

a) le aule non devono essere inferiori a mq 1,5 per numero degli studenti della classe più numerosa;

b) altri spazi (biblioteca, ufficio amministrativo, ufficio per docenti, spazi per studenti) per una superficie complessiva non inferiore a circa 60 mq.

c) spazio per i servizi (corridoi, bagni, etc.) pari al 20% della superficie di cui ai punti *a)* e *b)*.

d) la disponibilità di spazi, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, deve essere comunque superiore (comprese le superfici destinate a servizi) a 7 mq per studente.

Personale docente:

a) per ogni insegnamento deve essere indicato il nome e la qualifica del titolare e l'impegno a mantenere l'insegnamento per almeno tre anni.

b) ogni scuola deve prevedere l'utilizzazione di almeno cinque docenti iscritti negli elenchi degli psicoterapeuti.

c) nel bilancio di previsione dell'istituzione proponente deve essere specificata, tra le spese, la quota relativa a personale docente.

Si suggerisce, infine, di raccomandare a tutte le scuole che otterranno il riconoscimento di razionalizzare la distribuzione del carico didattico di ciascun docente, in modo che tale carico non superi le centocinquanta ore annue se il docente è impegnato in altre attività, ovvero le trecento se impegnato esclusivamente nella scuola.

ALLEGATO C2

PARERE ESPRESSO DAL COMITATO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO NELLA RIUNIONE DEL 16 MAGGIO 2001

(Omissis).

Si precisa che relativamente agli spazi a destinazione specifica i laboratori concorrono al computo dei 60 mq richiesti, qualora tale dimensione non fosse raggiunta dagli altri spazi a destinazione specifica (ufficio per docenti, ufficio amministrativo, biblioteca e spazio per studenti).

Per quanto riguarda gli spazi comuni si precisa infine che, laddove la struttura abbia dimensioni notevoli, si prescinde dal requisito del 20% della superficie totale e in tal caso la dotazione della superficie minima sarà valutata di volta in volta.

04A07481

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 luglio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate

Dispone:

È accertato per il giorno 1° luglio 2004 il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Verona.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che gli sportelli del pubblico registro automobilistico in premessa sono rimasti chiusi il giorno 1° luglio a causa di problemi tecnici sulla linea dati che ha interrotto il servizio di sportello deputato all'incasso. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 14 luglio 2004

Il direttore regionale: MICELI

04A07619

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 20 maggio 2004.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Attività dei centri per educazione e riabilitazione visiva e criteri di ripartizione delle risorse, di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Premesso che:

l'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 prevede uno stanziamento annuo di 6 miliardi di vecchie lire da destinare alle iniziative per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva;

l'art. 2, comma 1 della richiamata legge prevede che lo stanziamento di cui all'art. 1 è destinato, quanto a 5 miliardi di vecchie lire, alle regioni per la realizzazione delle iniziative di cui al medesimo articolo, da attuare mediante convenzione con i centri specializzati, per la creazione di nuovi centri, dove questi non esistano, ed il potenziamento di quelli già esistenti;

l'art. 2, comma 2 della predetta legge, il quale dispone che, con decreto del Ministro della salute, vengano determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1, nonché i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui al medesimo comma 1;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 dicembre 1997, modificato dal decreto del Ministro della salute 26 novembre 1999, n. 278, che stabilisce i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui all'art. 2, comma 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284;

Considerato che si rende necessario definire le tipologie dell'attività degli anzidetti centri, ai fini della individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse;

Rilevato che, dagli esiti del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della salute, con l'obiettivo di predisporre una revisione dei criteri di riparto previsti dalla richiamata legge n. 284, è emersa la difficoltà di applicazione del criterio individuato dall'art. 3 del decreto del Ministro della salute 18 dicembre 1997, il quale prevede la ripartizione delle risorse in proporzione ai dati di attività dei centri individuati, riferiti al numero di soggetti trattati nel corso del precedente anno solare, sia per accertamenti preventivi, sia per interventi riabilitativi;

Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della salute con nota del 4 dicembre 2003;

Considerato che, in sede tecnica il 14 gennaio e il 23 marzo 2004, sono state concordate alcune modifiche al documento in esame;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni e delle province autonome hanno espresso il loro assenso sull'accordo in oggetto;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati:

è definita la tipologia delle attività dei Centri per l'educazione e la riabilitazione visiva a cui affidare la realizzazione di interventi di prevenzione della cecità e di riabilitazione visiva, di cui al documento che si allega sub 1, quale parte integrante del presente accordo;

sono delineati nel medesimo allegato 1) i compiti e le attività che costituiscono specifico ambito operativo dei centri, fermi restando i requisiti organizzativi e strutturali già individuati nei decreti del Ministro della sanità 18 dicembre 1997 e 10 novembre 1999;

alle regioni e alle province autonome spetta la determinazione delle modalità organizzative a livello locale;

vengono individuati i criteri di ripartizione dei finanziamenti previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 284, nonché le modalità di rilevazione delle attività svolte ai fini della valutazione dei risultati da parte del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della medesima legge, di cui al documento che si allega sub 2, unitamente alle relative tabelle (All. sub 2.1), quale parte integrante del presente accordo;

le regioni e le province autonome si impegnano a promuovere forme di collaborazione interregionale finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse, sia economiche che professionali.

Roma, 20 maggio 2004

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO 1

I - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE FUNZIONALE VISIVA

Il campo di attività dei *centri per l'educazione e la riabilitazione visiva*, così come individuato dalla legge 28 agosto 1997, n. 284 non riguarda tutti gli interventi mirati alla tutela della salute visiva, ma si concentra in attività di prevenzione della cecità e riabilitazione funzionale visiva che, per poter essere correttamente monitorate e valutate, necessitano di essere connotate e individuate in maniera univoca.

A tal proposito, è opportuno sottolineare che lo spirito della legge sia quello di richiamare l'attenzione sulla necessità di contrastare, nel modo più efficace possibile, la disabilità visiva grave, che comporta una situazione di handicap tale da diminuire significativamente la partecipazione sociale di coloro che ne sono affetti.

La collocazione strategica principale dei centri è quella di servizi specialistici di riferimento per tutti gli altri servizi e gli operatori del settore, a cui inviare pazienti per una più completa e approfondita valutazione diagnostico-funzionale (assessment diagnostico-funzionale) e per la presa in carico per interventi di riabilitazione funzionale visiva di soggetti con diagnosi di ipovisione (soggetti con residuo visivo non superiore a 3/10, con la migliore correzione ottica possibile in entrambe gli occhi, o con un campo visivo non superiore al 60%, secondo i criteri esplicitati nella legge 3 aprile 2001, n. 138 recante: «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici»).

Considerando l'ampiezza e la differenziazione delle aree patologiche, anche in rapporto all'età dei soggetti interessati, le regioni e province autonome possono prevedere l'assegnazione di funzioni più specifiche e specialistiche a ciascuno dei centri individuati.

Con riferimento alle competenze di riabilitazione visiva, affidate dall'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 ai centri, le regioni e province autonome possono prevedere che i medesimi, siano referenti per la prescrizione delle protesi specifiche e degli ausili tiflotecnici, previsti dal Servizio sanitario nazionale per la riabilitazione visiva.

È facoltà delle regioni e province autonome prevedere, nell'ambito dei propri programmi di prevenzione, la partecipazione dei centri a iniziative di prevenzione secondaria, cioè mirate a individuare precocemente gli stati patologici, nel loro stadio di esordio o in fase asintomatica, pervenendo alla guarigione o limitando, comunque, il deterioramento visivo.

Si ritiene che l'obiettivo essenziale della riabilitazione sia quello di ottimizzare le capacità visive residue, per il mantenimento dell'autonomia e la promozione dello sviluppo, garantire le attività proprie dell'età ed un livello di vita soddisfacente.

La più importante distinzione operativa concerne la differenza esistente tra soggetti in età evolutiva (infanzia, adolescenza, da 0 a 18 anni) e soggetti in età adulta, sia in relazione alla specificità dei bisogni, e quindi agli obiettivi di intervento, sia in relazione alle modalità di attuazione dei trattamenti.

Per ciascuna fascia di età viene proposta la tipologia di attività necessarie per attivare un corretto programma riabilitativo.

A) Riabilitazione funzionale e visiva per pazienti in età evolutiva (0-18 anni).

In questa fascia di età una particolare attenzione va dedicata alla I e II infanzia (0-12 anni).

Questi pazienti, infatti, presentano bisogni riabilitativi molto complessi perché l'ipovisione, oltre a determinare una disabilità settoriale, interferisce con lo sviluppo di altre competenze e funzioni (motorie, neuropsicologiche, cognitive, relazionali).

Infine, è opportuno ricordare che le minorazioni visive della prima infanzia sono spesso associate ad altri tipi di minorazioni. Anche per tale ragione, occorre che la presa in carico riabilitativa venga condotta sulla base di una duplice competenza: quella di tipo oftalmologico e quella relativa allo sviluppo delle funzioni neurologiche e neuropsicologiche.

Per questa fascia di età, oltre alle competenze dell'area oftalmologica, potrà pertanto rendersi necessaria la collaborazione con operatori della neuropsichiatria infantile.

Le principali azioni per la definizione e realizzazione del programma riabilitativo sono le seguenti:

1. Formulazione di un giudizio diagnostico relativo agli aspetti quantitativi e qualitativi della minorazione visiva;

2. Valutazione dell'interferenza dell'ipovisione sulle diverse aree dello sviluppo.

3. Formulazione di una prognosi visiva e una prognosi di sviluppo.

4. Formulazione di un bilancio funzionale basato su tutti gli elementi indicati in precedenza.

5. Formulazione di un progetto di intervento riabilitativo integrato.

6. Pianificazione di interventi mirati alla realizzazione del progetto riabilitativo integrato anche nei luoghi di vita del soggetto.

B) Riabilitazione funzionale e visiva per pazienti in età adulta.

Le principali azioni per la definizione e realizzazione del programma riabilitativo sono le seguenti:

1. Definizione di un quadro conoscitivo esauriente dei bisogni del paziente;

2. Valutazione della funzionalità residua del sistema visivo, in relazione al danno oculare e/o cerebrale;

3. Formulazione di una prognosi sulle possibilità di recupero della funzione visiva residua;

4. Formulazione di un progetto riabilitativo ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze espresse dal paziente e giudicate pertinenti;

5. Pianificazione di interventi mirati alla realizzazione del progetto riabilitativo integrato anche nei luoghi di vita del soggetto.

Sulla base delle tipologie sopra indicate e nell'ottica del miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e delle metodologie, i centri per l'educazione e la riabilitazione visiva attuano idonee strategie di valutazione dei risultati di ciascun progetto riabilitativo, in rapporto agli obiettivi prefissati.

Per essere efficace, tale valutazione deve riguardare sia i risultati al termine del trattamento riabilitativo, sia i risultati a distanza, con opportuno «follow-up».

ALLEGATO 2

II - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI FONDI ALLE REGIONI E DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E MODALITÀ DELLA RILEVAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE.

a) Lo stanziamento dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è ripartito ogni anno tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in proporzione alla popolazione residente, nella misura del 90% e, per il rimanente 10% in proporzione del numero totale dei ciechi civili - riconosciuti tali dalle Commissioni di accertamento dell'invalidità civile ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ufficialmente censiti in ciascuna regione e provincia autonoma in quanto percettori di indennità per cecità totale o parziale.

b) L'erogazione del contributo spettante a ciascuna regione e provincia autonoma è comunque subordinato alla presentazione degli elementi informativi sulle attività svolte, che devono essere forniti entro il 30 giugno di ciascun anno, ai sensi dell'art. 2, comma 6.

c) Le modalità di rilevazione delle attività di cui sopra devono essere forniti tramite le schede di rilevazione allegate, che costituiscono parte integrante del presente accordo, che saranno oggetto di revisione periodica per ottimizzare la rilevazione.

ELENCO DEI CENTRI PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ____________________

1) Denominazione del Centro

Indirizzo

(indicare se il centro è pubblico o privato convenzionato: pubblico ☐ privato convenzionato ☐

2) Denominazione del Centro

Indirizzo

(indicare se il centro è pubblico o privato convenzionato: pubblico ☐ privato convenzionato ☐

3) Denominazione del Centro

Indirizzo

(indicare se il centro è pubblico o privato convenzionato: pubblico ☐ privato convenzionato ☐

4) Denominazione del Centro

Indirizzo

(indicare se il centro è pubblico o privato convenzionato: pubblico ☐ privato convenzionato ☐

5) Denominazione del Centro

Indirizzo

(indicare se il centro è pubblico o privato convenzionato: pubblico ☐ privato convenzionato ☐

6) Denominazione del Centro

Indirizzo

(indicare se il centro è pubblico o privato convenzionato: pubblico ☐ privato convenzionato ☐

7) Denominazione del Centro

Indirizzo

(indicare se il centro è pubblico o privato convenzionato: pubblico ☐ privato convenzionato ☐

8) Denominazione del Centro

Indirizzo

(indicare se il centro è pubblico o privato convenzionato: pubblico ☐ privato convenzionato ☐

9) Denominazione del Centro

Indirizzo

(indicare se il centro è pubblico o privato convenzionato: pubblico ☐ privato convenzionato ☐

Regione/Provincia Autonoma: ______________________________

Denominazione e sede del Centro: ______________________________

Anno di riferimento: ______________________________

Tabella 1 – Personale operante nel centro

	personale dipendente	personale convenzionato	personale con rapporto di consulenza
	Numero	Numero	Numero
Medico specialista in oftalmologia			
Psicologo			
Ortottista assistente in oftalmologia			
Infermiere			
Assistente sociale			
ALTRO (specificare la tipologia e il numero corrispondente)			

Regione/Provincia Autonoma:

Denominazione e sede del Centro:

Anno di riferimento:

Tabella 2 – distribuzione dei casi e degli accessi per tipo di patologia, fascia di età e provenienza geografica

Diagnosi principale	Codice ICD9 CM o ICD10 (OMS)	n° casi								n° accessi			
		0-18 anni		19-65 anni		> 65 anni		Totale		0-18 anni	19-65 anni	> 65 anni	Totale
		provenienza regionale	provenienza extraregionale	provenienza regionale	provenienza extraregionale	provenienza regionale	provenienza extraregionale	provenienza regionale	provenienza extraregionale				
Totali dei casi e degli accessi													

Regione/Provincia Autonoma: ____________________

Denominazione e sede del Centro: ____________________

Anno di riferimento: ____________________

Tabella 3 – distribuzione delle prestazioni per fascia di età

Tipologia di prestazione	n° casi				n° prestazioni effettuate			
	0-18 anni	19-65 anni	> 65 anni	Totale	0-18 anni	19-65 anni	> 65 anni	Totale
Riabilitazione visiva								
Orientamento e mobilità								
Utilizzo barra braille (con o senza sintesi vocale)								
Riabilitazione dell'autonomia								
Addestramento all'uso di ausili tecnici e altre facilitazioni per la letto-scrittura								
Riabilitazione neuropsicosensoriale								
Valutazione diagnostico funzionale non seguita da altri interventi								
altro (specificare)								
Totali								

Tabella 4 - Tipo di regime assistenziale nel quale vengono erogate le prestazioni

	Numero di soggetti	Numero prestazioni
domiciliare		
ambulatoriale		
day hospital		
ricovero		
semiresidenziale		
residenziale		

04A07357

ACCORDO 20 maggio 2004.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul programma di formazione continua, per l'anno 2004, e sugli obiettivi formativi di interesse nazionale, per il triennio 2003-2005, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta odierna del 20 maggio 2004;

Premesso che:

gli articoli 2, comma 2, lettera *b)* e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

l'art. 16-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni prevede che l'attività di formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente per il miglioramento dell'efficacia, efficienza e appropriatezza dell'assistenza erogata dal Servizio sanitario nazionale;

l'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni prevede l'istituzione della Commissione nazionale per la formazione continua, cui è affidato il compito di definire, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza Stato-regioni, nonché gli ordini ed i collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di carattere nazionale, con particolare riferimento all'elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici, e che dispone inoltre che la suddetta Commissione deve anche definire i crediti formativi, indirizzi per l'organizzazione di programmi, criteri e strumenti di valutazione delle esperienze formative di «Educazione continua in medicina», nonché i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, soggetti pubblici e privati e verificarne la sussistenza;

l'art. 117, terzo comma della Costituzione, tra le materie di legislazione concorrente regionale, individua la «tutela della salute» e che, al sesto comma, attribuisce allo Stato l'esercizio della potestà regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva;

Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 20 dicembre 2001 (repertorio atti n. 1358) tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sugli obiettivi di formazione continua di interesse nazionale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con il quale, al fine di assicurare una leale e produttiva collaborazione nelle materie di comune interesse, soprattutto nella fase di transizione verso la compiuta attuazione del nuovo impianto costituzionale, si convenne, tra l'altro (punto 3), che l'accordo diventasse lo strumento per assumere decisioni relative ad aspetti e criteri sia generali che di carattere prescrittorio del programma ECM;

Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 13 marzo 2003 (repertorio atti n. 1667) sugli obiettivi e sul programma di formazione continua per l'anno 2003;

Preso atto che, in attesa dell'individuazione dei principi fondamentali di cui all'art. 1, comma 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Ministro della salute e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, coerentemente con le intese raggiunte in sede di accordi del 20 dicembre 2001 e del 13 marzo 2003, hanno deciso di fare ricorso allo strumento dell'accordo per definire aspetti e criteri sia generali che di carattere prescrittorio del programma ECM;

Vista la proposta di accordo di cui all'oggetto, trasmessa dal Ministro della salute con nota del 18 dicembre 2003;

Visti gli esiti dell'istruttoria tecnica di cui alle riunioni del 7 e 20 gennaio e del 12 maggio 2004;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei termini sotto indicati:

1) sono confermati per l'anno 2004 i contenuti degli accordi sanciti da questa Conferenza il 20 dicembre 2001 e il 13 marzo 2003, fatte salve le modifiche e le precisazioni di cui ai punti seguenti;

2) per l'anno 2004 le attività formative residenziali, ivi comprese quelle aziendali, continueranno ad essere accreditate e valutate con le modalità e le procedure attualmente in vigore, ferma restando l'esigenza dei necessari adeguamenti dettati dall'esperienza acquisita nel corso degli anni 2002/2003;

3) in considerazione della carente offerta formativa registratasi per alcune categorie professionali è consentito di soddisfare il debito formativo previsto per gli anni 2002-2003, ove possibile, anche nel corrente anno 2004;

4) i crediti maturati dai singoli professionisti nell'ambito delle iniziative di formazione continua accreditate dalle regioni sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale;

5) le regioni che abbiano deciso di procedere ad una propria attività di accreditamento comunicheranno alla Commissione nazionale l'avvio dell'attività di accreditamento secondo i criteri individuati dalla stessa e definiti dalla Conferenza Stato-regioni e garantendo la pubblicizzazione anche a livello nazionale degli eventi formativi accreditati regionalmente;

6) gli obiettivi formativi di interesse nazionale saranno oggetto di un successivo accordo su proposta del Ministro della salute da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni entro tre mesi dalla stipula del presente accordo e dovranno tenere conto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale 2003-2005, fermo restando quanto previsto dagli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, nonché dovranno tenere conto della necessità dello sviluppo delle competenze professionali, ma anche della necessità di sviluppare una serie di capacità quali quella di collaborazione e integrazione, di trasferimento delle proprie conoscenze, di comunicazione al fine del miglioramento del servizio;

7) le tematiche, oggetto degli obiettivi formativi di interesse nazionale devono essere riconducibili alle attività collegate ai livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive integrazioni;

8) fino alla definizione dell'accordo di cui al punto 6, restano confermati gli obiettivi formativi di interesse nazionale definiti con l'accordo Stato-regioni del 20 dicembre 2001 (repertorio atti n. 1358) e confermati con l'accordo Stato-regioni del 13 marzo 2003 (repertorio atti n. 1667);

9) le attività formative, oltre che agli obiettivi del Piano sanitario nazionale 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2003 e dei piani sanitari regionali, possono essere finalizzate a specifici obiettivi stabiliti dalla Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministero della salute. Le attività non finalizzate agli obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale o agli altri obiettivi formativi sopraindicati non possono rientrare nei programmi ECM;

10) le regioni elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale come previsto dagli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e anche in base alla rispettiva programmazione socio-sanitaria regionale. Per garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata, nel rispetto delle peculiarità organizzative locali, gli operatori sanitari dipendenti o convenzionati direttamente o indirettamente con il Servizio sanitario nazionale sono tenuti a soddisfare il proprio debito annuale attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli di specifico interesse per la regione nella quale operano, in misura determinata dalla stessa regione non superiore al 50 per cento. Tali crediti hanno lo stesso valore di quelli acquisiti con attività finalizzare ad obiettivi formativi nazionali;

11) lo sviluppo della formazione continua nel Servizio sanitario nazionale richiede la sperimentazione di modalità efficaci di formazione che includano la formazione a distanza, la formazione sul campo e le diverse possibilità di formazione mista. Queste attività vanno promosse, attraverso progetti, in via sperimentale al fine di valutarne l'efficacia e di definirne i criteri di accreditamento. Entro la fine del 2004 le sperimentazioni realizzate in base a specifici progetti approvati dalla Commissione nazionale o dai competenti organismi regionali e che avranno anche dato diritto all'acquisizione di crediti, dovranno essere esaminate e valutate

dalla Conferenza Stato-regioni sulla base di una relazione della Commissione nazionale per la formazione continua;

12) alcune delle attività, purché adeguatamente documentate, ad esempio formazione autogestita, pubblicazioni scientifiche etc., possono essere prese in considerazione per soddisfare il debito formativo, nel limite massimo del 10 per cento dei crediti annualmente prescritti, sulla base di criteri che verranno definiti con un successivo accordo da sancire in Conferenza Stato-regioni entro tre mesi dalla data della stipula del presente accordo;

13) il Ministero della salute e le regioni convengono di procedere ad un approfondimento congiunto sui criteri per l'accreditamento dei provider entro il tempo massimo di tre mesi dalla stipula del presente accordo. I risultati di tale lavoro saranno recepiti da un nuovo accordo da sancire in Conferenza Stato-regioni e saranno oggetto di sperimentazione nell'ultimo quadrimestre dell'anno 2004;

14) le società scientifiche potranno essere riconosciute, quali provider in presenza dei requisiti di cui al punto 13. Le stesse società potranno svolgere attività di collaborazione con la Commissione nazionale per la formazione continua e con le regioni, ferma restando la verifica di specifiche situazioni di incompatibilità tra l'attività di valutazione e quella di realizzazione di eventi ECM;

15) il Ministero della salute e le regioni sono impegnati a valutare la qualità delle attività formative ECM. A tal fine, con le risorse di cui all'art. 92, comma 5 della legge n. 388/2000, da recuperare dalle procedure di accreditamento, nel 2004 verrà realizzato un progetto pilota con l'obiettivo di mettere a punto un sistema (criteri, procedure, competenze, sistema informativo, etc.) armonizzato a livello nazionale in grado di produrre dati comparabili su copertura dei bisogni formativi e coerenza tra i progetti accreditati e loro realizzazione;

16) i costi delle attività formative di cui al presente accordo possono annualmente gravare sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, così come ripartite alle singole regioni, solo entro il limite costituito dall'importo complessivo medio di spesa annualmente registrata nel triennio 2001-2003 per interventi formativi nel campo sanitario nelle singole regioni;

17) sono fatti salvi i crediti maturati con la partecipazione ad eventi formativi nel periodo compreso dal 1° gennaio 2004 fino alla data del presente accordo.

Roma, 20 maggio 2004

Il presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino

04A07358

ACCORDO 17 giugno 2004.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano recante: «Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta odierna del 17 giugno 2004;

Premesso che:

il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modifiche ed integrazioni, reca attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;

le seguenti norme specifiche relative alla produzione e alla commercializzazione di taluni prodotti alimentari: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, decreto del Ministro della sanità 14 giugno 1996, decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 495, decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, prevedono che le analisi dei prodotti alimentari ai fini dell'autocontrollo possono essere effettuate da laboratori esterni agli stabilimenti di produzione, inseriti in apposito elenco predisposto dal Ministero della sanità;

l'art. 10, comma 3, punto 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dispone che i controlli analitici dei prodotti alimentari possono essere affidati dal responsabile dell'autocontrollo anche a laboratori esterni all'industria alimentare, inseriti in elenchi predisposti dalle regioni e province autonome;

l'art. 10, comma 3, punto 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, prevede la fissazione dei requisiti minimi e dei criteri generali per il riconoscimento dei laboratori non annessi alle industrie alimentari compresi quelli disciplinati dalle norme specifiche sopra indicate, che effettuano controlli analitici nell'ambito delle procedure di autocontrollo, nonché le modalità con cui effettuare sopralluoghi presso i laboratori medesimi;

l'art. 115, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 19 ottobre 1999, n. 443,

conserva, tra gli altri, in capo allo Stato lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e veterinario;

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, e successive modifiche reca attuazione delle direttive 88/320/CEE e 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio;

Vista la proposta di accordo, trasmessa dal Ministero della salute, con nota del 31 luglio 2003;

Considerato che in sede tecnica il 29 settembre 2003 è emersa l'esigenza di ulteriori approfondimenti, tenuto conto delle numerose proposte di modifica avanzate dalle regioni e che, con nota del 13 aprile 2004 la regione Veneto, a nome del coordinamento interregionale, ha trasmesso la nuova proposta di accordo, che è stata esaminata e concordata in sede tecnica il 25 maggio 2004;

Vista la nota del 9 giugno, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il parere favorevole sull'accordo in oggetto;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica ai:

a) laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le industrie alimentari;

b) laboratori annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre industrie alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.

Art. 2.

Criteri generali e requisiti minimi

I. I laboratori di cui all'art. 1, di seguito indicati come «laboratori», devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN 45001, così come sostituita dalla norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e alle procedure operative standard previste ai punti 3 e 8 dell'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, così come sostituiti ai punti 2 e 7 dell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 5 agosto 1999.

2. I laboratori di cui al comma 1 devono essere accreditati secondo la norma Europea EN 45001, così come modificata dalla norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma Europea EN 45003.

3. I laboratori che svolgono attività analitiche, anche su matrici diverse da quelle alimentari, devono garantire una differenziazione sia dei locali che della gestione dei campioni per tutto l'iter analitico, adottando adeguate misure, allo scopo di escludere la possibilità di commistioni o contaminazioni.

4. I laboratori possono affidare l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, accertando preliminarmente che detto laboratorio terzo risulti iscritto agli elenchi regionali di cui al presente accordo, o risulti accreditato secondo le disposizioni di cui all'art. 2 se operante in uno degli Stati membri dell'Unione europea devono inoltre tenere a disposizione degli organismi territoriali competenti e degli organismi di controllo, i documenti relativi alla valutazione della competenza del laboratorio terzo al quale è stata affidata l'esecuzione della prova ed anche dei lavori svolti da quest'ultimo. È facoltà delle regioni e province autonome estendere le proprie verifiche al laboratorio terzo.

Art. 3.

Elenchi regionali dei laboratori

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano iscrivono in appositi elenchi, i laboratori di cui all'art. 1 presenti sul proprio territorio che risultano conformi ai criteri generali e ai requisiti minimi di cui all'art. 2.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 consente l'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale ed è valida fino al permanere delle condizioni in base alle quali essa è stata effettuata.

3. Le regioni e province autonome provvedono alla pubblicazione, con cadenza annuale, degli elenchi di cui al comma 1, trasmettendone copia al Ministero della salute.

4. Le regioni e le province autonome si impegnano ad individuare modalità uniformi per la pubblicizzazione delle informazioni contenute negli elenchi di cui al presente articolo.

Art. 4.

Iscrizione agli elenchi regionali

1. L'iscrizione agli elenchi regionali di cui all'art. 3 può essere richiesta, documentando il rispetto di quanto previsto dal precedente art. 2:

a) dai titolari di laboratori già inseriti in via provvisoria nell'elenco predisposto dal Ministero della salute ai fini dell'autocontrollo alimentare citato nelle premesse, facendo riferimento alla documentazione ed agli atti già presentati al Ministero della salute, che saranno trasmessi alle regioni e province autonome entro centoventi giorni dalla data in cui è sancito il presente accordo;

b) dai titolari di laboratori già inseriti in via provvisoria negli elenchi eventualmente predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, facendo riferimento alla documentazione ed agli atti già presentati ai fini dell'inserimento in detti elenchi provvisori;

c) dai titolari di laboratori che intendono effettuare l'attività di cui trattasi e non risultano iscritti in nessuno degli elenchi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

2. I laboratori di cui al comma 1 che non risultano accreditati ai sensi dell'art. 2, comma 2, possono essere iscritti presentando copia del contratto stipulato con l'organismo di accreditamento, attestante l'avvio delle procedure finalizzate all'ottenimento dell'accreditamento di cui al comma 2 del citato art. 2. In ogni caso l'accreditamento dovrà essere acquisito entro trentasei mesi dalla data di iscrizione negli elenchi regionali.

3. Il mancato accreditamento del laboratorio o il difetto della sua comunicazione entro i termini previsti dal comma 2 del presente articolo comportano la cancellazione d'ufficio dagli elenchi regionali, senza la possibilità di reiterare l'istanza di iscrizione, salvo aver dimostrato preventivamente l'avvenuto ottenimento dell'accreditamento di cui all'art. 2, comma 2.

4. I titolari dei laboratori di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, nonché di cui alla lettera *c)* già operanti ai fini del decreto legislativo n. 155/1997, devono presentare l'istanza di iscrizione agli elenchi regionali entro centoventi giorni dall'adozione del provvedimento formale con il quale le regioni e le province autonome si impegnano a recepire i contenuti del presente accordo.

Art. 5.

Verifiche ispettive

I. I titolari dei laboratori sono tenuti a comunicare alle regioni o province autonome nel cui elenco risultano inseriti l'esito delle verifiche periodicamente effettuate dagli organismi di accreditamento di cui all'art. 2.

2. Le regioni e province autonome si impegnano a definire modalità uniformi per l'effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformità ai criteri generali e ai requisiti minimi di cui all'art. 2.

3. Il Ministero della salute può effettuare in qualunque momento, con le regioni o province autonome interessate, sopralluoghi presso i laboratori già inseriti negli elenchi allo scopo di verificarne la conformità ai criteri generali e ai requisiti minimi di cui all'art. 2.

4. Le regioni e le province autonome si impegnano a definire criteri uniformi per la cancellazione e la reiscrizione negli elenchi di cui all'art. 3 dei laboratori sottoposti a verifiche ispettive il cui esito è risultato negativo.

Roma, 17 giugno 2004

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

04A07361

ACCORDO 17 giugno 2004.

Intesa tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione della raccomandazione della Commissione europea del 19 dicembre 2003, n. 2004/24/CE, relativa ad un programma comunitario coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, per l'anno 2004.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta odierna del 17 giugno 2004;

Premesso che:

l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che, nella sede della Conferenza Stato-regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie;

l'art. 117, comma 3, della Costituzione, prevede che tra le materie di legislazione concorrente di competenza delle regioni sono comprese la «tutela della salute e l'alimentazione»;

l'art. 117, comma 5, della Costituzione, prevede, fra l'altro, che le regioni provvedano direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea nelle materie di loro competenza,

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 19 dicembre 2003, n. 2004/24/CE, relativa ad un programma coordinato di controlli ufficiali dei prodotti alimentari per il 2004, che ha natura non vincolante;

Ritenuto necessario procedere alla individuazione di criteri uniformi da fissare a livello centrale per armonizzare i controlli sul territorio nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la proposta del Ministro della salute, pervenuta con nota del 21 maggio 2004;

Considerato che, in sede tecnica il 3 giugno 2004, si è convenuto sul testo dell'intesa con alcune modifiche;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce la seguente intesa tra il Ministero della salute e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati:

Art. 1.

Programma comunitario

1. Si conviene di adottare per l'anno 2004 il programma comunitario coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 19 dicembre 2003, n. 2004/24/CE.

Art. 2.

Finalità del programma coordinato per il 2004

1. Il programma coordinato di controllo ufficiale per il 2004 prevede l'effettuazione di ispezioni e controlli, che possono comprendere, ove previsto, il prelievo di campioni ai fini degli accertamenti analitici, con lo scopo di:

a) valutare la sicurezza batteriologica dei formaggi prodotti a partire da latte crudo o da latte termizzato;

b) valutare la sicurezza batteriologica delle carni fresche refrigerate di pollame per quanto concerne il *Campylobacter termofilo*;

c) valutare la sicurezza batteriologica e tossicologica delle spezie.

Art. 3.

Programmazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a fornire alle aziende sanitarie locali, territorialmente competenti, opportuni elementi di indirizzo al fine di poter effettuare i controlli di cui all'art. 2, punti *a)*, *b)* e *c)*, del programma coordinato di controllo ufficiale.

2. Le verifiche ispettive e i controlli analitici di cui all'art. 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, devono essere svolti rispettivamente da strutture appositamente designate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e da laboratori conformi ai requisiti fissati dalla norma europea EN 45001, così come sostituita dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

3. Le strutture designate di cui al comma 2 vengono comunicate al Ministero della salute, Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti.

4. Per le verifiche e i controlli di cui all'art. 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il numero minimo di campioni da prelevare per ciascuna tipologia di prodotto (formaggi, carni fresche di pollame, spezie) per regione o provincia autonoma, è di 5 per milione di abitanti e non meno di 5 per regione o provincia autonoma.

5. Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute provvedono ad effettuare campionamenti ai fini dell'analisi di laboratorio sulle partite di spezie presentate all'importazione, nella misura di almeno una partita nel corso del mese nel periodo luglio 2004-febbraio 2005.

Art. 4.

Verifiche e controlli del programma coordinato

1. Le verifiche e i controlli di cui all'art. 2, lettera *a)*, sono effettuati su campioni rappresentativi di formaggi freschi, a pasta molle o semiduri, prodotti a partire da latte crudo o da latte termizzato, allo scopo di rilevare la presenza di Salmonella, *Listeria monocytogenes*, *Campylobacter termofilo* e la numerazione di *Staphilococcus aureus* e dell'*Escherichia coli*. I campionamenti sono effettuati sia negli stabilimenti di produzione sia nei punti di vendita al dettaglio, compresi i prodotti importati.

2. Le verifiche e i controlli di cui all'art. 2, lettera *b)*, sono effettuati su campioni rappresentativi di carni fresche refrigerate di pollame, in particolare polli e tacchini, allo scopo di rilevare la presenza di *Campylobacter termofilo*. I campionamenti sono effettuati sia nei macelli sia nei punti di vendita al dettaglio, compresi i prodotti importati, preferibilmente nel periodo da maggio a ottobre.

3. Le verifiche e i controlli di cui all'art. 2, lettera *c)*, sono effettuati su campioni rappresentativi di spezie, al fine di effettuare i rilevamenti per il conteggio delle *Enterobacteriaceae*, la presenza di Salmonella e la numerazione di *Bacillus cereus* e *Clostridium perfringens*, nonché per accertare il livello di aflatossine. I campionamenti sono effettuati negli stabilimenti di produzione/confezionamento, negli stabilimenti che usano spezie nella preparazione di alimenti, nei punti di vendita all'ingrosso e al dettaglio, nonché all'importazione.

4. I metodi analitici da applicare sono indicati nella raccomandazione n. 2004/24/CE del 19 dicembre 2003, ma possono essere utilizzati anche metodi equivalenti, validati e già in uso presso i laboratori di controllo ufficiale degli alimenti.

5. I campionamenti e le analisi per la ricerca delle aflatossine nelle spezie sono effettuati conformemente a quanto indicato nel decreto ministeriale 23 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2001.

Art. 5.

Elaborazione e trasmissione dei dati

1. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute, trasmettono al Ministero della salute, Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, entro il 31 marzo 2005, i dati riepilogativi dell'attività di verifica e controllo ufficiale di cui all'art. 2, utilizzando schede di registrazione conformi ai modelli di cui agli allegati I, II, III (sez. 1 e 2) e IV della raccomandazione della Commissione europea del 19 dicembre 2003, n. 2004/24/CE.

Roma, 17 giugno 2004

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

04A07362

ACCORDO 1° luglio 2004.

Atto di intesa recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni», di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta odierna del 1° luglio 2004,

Premesso che:

l'art. 42, comma 1, lettera *p)* della legge 16 gennaio 2003, n. 3 prevede che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera *a)* dello stesso articolo adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere *d)*, *e)*, *h)* e *n)*, nonché al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera *b)*, garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità, periodicamente verificati, e dal presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata;

l'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dispone che, con atto di intesa, da sancire in Conferenza Stato-regioni, sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e di attuazione, nonché di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili alla attività di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale, prevedendo altresì che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata;

l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 prevede la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

Vista la proposta di atto di intesa in oggetto del Ministero della salute, trasmessa con nota del 24 giugno u.s., con allegato, quale parte integrante della stessa, uno schema-tipo di regolamento di organizzazione e funzionamento dei singoli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che dovrà tenere conto delle singole specificità e della normativa regionale di riferimento, nell'individuare i contenuti la «missione e la finalità» degli istituti in questione;

Tenuto conto della particolare natura degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che svolgono attività di ricerca biomedica finalizzata ad obiettivi di cura ed assistenza sanitaria;

Considerata la necessità di coinvolgere nel processo gestionale ed organizzativo dei predetti enti, in funzione delle diverse competenze coinvolte, il Governo e le regioni;

Riconosciuta l'importanza degli istituti in oggetto, sia per il rilievo pubblico degli obiettivi dagli stessi perseguiti, sia in relazione al ruolo che essi svolgono in termini di sviluppo ed innovazione delle conoscenze;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni hanno consegnato un documento, che si allega *sub a)* contenente proposte di emendamenti allo schema-tipo di regolamento di organizzazione e funzionamento dei singoli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, allegato alla proposta di atto di intesa in oggetto;

Considerato che il Ministro della salute ha dichiarato di accogliere gli emendamenti proposti;

Considerato che, nel corso della medesima seduta di questa Conferenza, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha dichiarato di accogliere gli emendamenti proposti dalle regioni e ha sollevato alcune osservazioni allo schema tipo di regolamento all'allegato all'atto d'intesa in oggetto;

Rilevato che, a seguito delle osservazioni del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati concordati i seguenti emendamenti allo schema-tipo di regolamento di organizzazione e funzionamento dei singoli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, allegato alla proposta di atto di intesa in oggetto:

art. 6: alla prima alinea del primo capoverso dopo le parole: «il patrimonio dell'istituto», inserire le seguenti «Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,»;

art. 7: alla fine del secondo capoverso, dopo le parole «Direttore generale» aggiungere le seguenti «nel rispetto delle disposizioni normative vigenti»;

art. 11: alla prima alinea del primo capoverso premettere le seguenti parole: «Fermo restando le disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia,»;

art. 12: alla prima alinea del primo capoverso premettere le seguenti parole: «Fermo restando le disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia,»; alla quinta alinea del secondo capoverso, sostituire le parole «con l'Istituto» con le seguenti «con il Direttore generale dell'Istituto» al terzo capoverso alla fine, dopo le parole «del Direttore generale», aggiungere le seguenti: «come limite massimo»;

art. 17: alla fine del primo capoverso aggiungere le seguenti parole: «ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

Tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si sancisce l'atto d'intesa recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni nei termini sottoindicati:

Art. 1.

Regolamenti

Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, per i quali le regioni non richiedono la trasformazione in fondazioni ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, adeguano la propria organizzazione al principio di separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e la funzione di gestione e di attuazione e stabiliscono le modalità del proprio funzionamento al fine di raggiungere gli obiettivi di ricerca stabiliti nei piani e programmi nazionali e regionali e gli obiettivi di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale e dalla programmazione sanitaria regionale, secondo le disposizioni previste nel presente atto di intesa e nei documenti allo stesso allegati. Gli aspetti organizzativi non disciplinati dalle predette fonti e dalla presente intesa saranno disciplinati dalle regioni, sulla base dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione vigente.

Ai predetti fini, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente intesa, il Ministro della salute ed il presidente della regione competente procedono alla nomina ed all'insediamento degli organi di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.

Nei trenta giorni successivi all'insediamento, il direttore generale adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente, sulla base dello schema-tipo allegato alla presente intesa, acquisito il parere del consiglio di indirizzo e verifica di cui all'art. 2 e lo trasmette per l'approvazione alla regione in cui istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ha la sede prevalente di attività ed al Ministero della salute.

Entro quaranta giorni dal ricevimento, il Ministro della salute e la regione possono apportare le modifiche ritenute necessarie ed approvano il regolamento.

Art. 2.

Funzioni di indirizzo

La funzione di indirizzo e controllo è affidata in ogni istituto ad un consiglio di indirizzo e verifica composto da cinque membri, due dei quali nominati dal Ministro della salute e due dal presidente della regione ed il quinto, con funzioni di presidente, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione. I componenti devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità e durano in carica cinque anni.

Il consiglio determina le linee strategiche e di indirizzo dell'attività dell'Istituto su base annuale e pluriennale, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di ricerca ed assistenziali in coerenza con le risorse assegnate dallo Stato e dalle regioni. Il consiglio inoltre esprime parere preventivo obbligatorio in merito agli atti del direttore generale aventi ad oggetto le determinazioni di alienazione del patrimonio, le modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento, l'adozione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio ed i provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti ed associazioni.

Il consiglio verifica la corrispondenza delle attività svolte e dei risultati raggiunti dall'Istituto rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi predeterminati. In caso di risultato negativo, il consiglio riferisce al presidente della regione ed al Ministro della salute per il tramite del comitato di vigilanza di cui all'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, proponendo le misure da adottare. Al consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale ed il direttore scientifico di cui all'art. 3 nonché i sindaci di cui all'art. 4.

Art. 3.

Funzioni di gestione

La gestione ordinaria e straordinaria è affidata in ogni istituto ad un direttore generale, nominato dal presidente della regione competente, sentito il Ministro della salute, tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

L'incarico del direttore generale ha natura esclusiva, una durata non inferiore ai tre e non superiore ai cinque anni ed è disciplinato da apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale secondo uno schema tipo approvato dalla regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla presente intesa.

Il direttore generale assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi ed i programmi stabiliti dal consiglio di cui all'art. 2 e con la programmazione nazionale e regionale in materia di ricerca e di assistenza sanitaria. A tal fine, il direttore generale presenta periodicamente al consiglio di cui all'art. 2 una relazione sulla gestione dell'Istituto.

Il direttore generale rappresenta l'Istituto nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione, tra soggetti in possesso di laurea specialistica e di comprovate capacità scientifiche e manageriali, documentate anche attraverso positive esperienze pregresse. Il direttore scientifico è responsabile delle attività di ricerca dell'Istituto. L'incarico ha natura esclusiva, ha una

durata di cinque anni ed è disciplinato da apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale. L'incarico può essere rinnovato.

Il direttore generale ed il direttore scientifico coordinano le rispettive attività attraverso un ufficio di direzione, al quale partecipano altresì il direttore amministrativo ed il direttore sanitario dell'ente.

Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 288/2003. L'incarico ha natura esclusiva e una durata non inferiore ai tre anni e non superiore a cinque; cessa in ogni caso con il cessare dell'incarico del direttore generale che li ha nominati, può essere rinnovato ma non prorogato. L'incarico è disciplinato con apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale, secondo lo schema tipo approvato dalla regione.

Al direttore generale, al direttore amministrativo ed al direttore sanitario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3-*bis*, commi 5, 6, 7, 8, 11 e 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni. Le attività consultive e propositive riservate dalle predette disposizioni al sindaco ed alla Conferenza dei sindaci si intendono riferite al consiglio di cui all'art. 2 della presente intesa.

Art. 4.

Funzioni di controllo

In ogni ente è nominato un collegio sindacale secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 288/2003. Il Collegio verifica l'amministrazione dell'Istituto sotto il profilo economico, accerta la regolare tenuta e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri delle scritture contabili, effettua periodicamente verifiche di cassa e vigila sull'osservanza delle leggi.

Art. 5.

Attività

Gli istituti disciplinati dalla presente intesa adeguano la propria attività ai principi di cui all'art. 42, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *h)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e agli articoli 1 e da 6 a 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nonché alle norme ed alle disposizioni regionali in materia di assistenza sanitaria. Essi indirizzano e programmano la propria attività di ricerca verso obiettivi utili alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie nella specializzazione disciplinare di riferimento. A tal fine, essi si dotano di strumenti e conoscenze necessarie per trasferire nella pratica clinica i risultati della ricerca.

Gli istituti partecipano attivamente ai programmi di collaborazione in rete tra Istituti della stessa disciplina di riconoscimento ed anche di diversa disciplina, ove sinergica e complementare, promuovendo e favorendo la circolazione delle conoscenze e delle professionalità.

Art. 6.

Norme finali

Per tutto quanto non previsto nella presente intesa e negli allegati alla stessa, nonché nelle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, gli istituti saranno disciplinati dalle normative regionali di riferimento.

Dalla costituzione dei comitati di vigilanza di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 288/2003 non devono derivare oneri aggiuntivi per lo Stato o le regioni, in quanto l'attività svolta dai componenti di detti comitati rientra tra i compiti istituzionali. I compensi dei componenti dei consigli di indirizzo e verifica sono a carico delle gestioni degli istituti.

Roma, 1° luglio 2004

Il Presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

SCHEMA-TIPO DI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Ai sensi dell'atto di intesa recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni» sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 1° luglio 2004.

Il presente schema tipo costituisce la base di riferimento per la elaborazione dell'atto di organizzazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Ciascun ente, in relazione alla propria specificità ed in conformità alla normativa regionale di riferimento, declina i contenuti in particolare riferiti alla «missione e finalità», all'individuazione dell'organigramma dettagliato (dipartimenti, servizi, strutture complesse e semplici, dotazione organica), al patrimonio disponibile ed indispensabile, etc.

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
dell'IRCCS «............................»

Art. 1.

Denominazione e sede

L'Istituto « ....» è Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilevanza nazionale riconosciuto con decreto ministeriale n. .... del............ nella specializzazione disciplinare «..»

L'Istituto ha sede in ....

Art. 2.

Missione e finalità

L'Istituto « ....», in coerenza con le disposizioni di legge vigenti per gli IRCCS e negli ambiti disciplinari individuati in conformità alla programmazione nazionale e regionale, persegue le seguenti finalità:

1) svolgere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e negli ambiti disciplinari individuati in sede di riconoscimento e in conformità alla programmazione nazionale e regionale, attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria, di tipo clinico e traslazionale;

2) elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali di attività e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse;

3) sperimentare e verificare forme innovative di gestione e di organizzazione in campo sanitario, nei rispettivi ambiti disciplinari;

4) supportare tramite idonee modalità, le istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea;

5) svolgere ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 3.

Strumenti

L'Istituto per il raggiungimento del suo scopo può:

a) stipulare atti e contratti, ivi comprese la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto della proprietà o di altri diritti reali su immobili;

b) amministrare, gestire e valorizzare i beni di cui abbia la disponibilità a qualunque titolo;

c) acquisire da parte di soggetti pubblici e privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;

d) stipulare accordi, convenzioni e contratti con enti pubblici e soggetti privati, partecipare ad associazioni, consorzi, società, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi coerenti con quello proprio;

e) svolgere ogni attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4.

Attività

L'Istituto svolge la propria attività sulla base di programmi annuali e pluriennali che pianificano l'attività di ricerca e di assistenza secondo un principio di stretto collegamento.

In particolare, l'Istituto programma l'attività di ricerca coerentemente con il programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e con gli atti di programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti eseguibili in rete e quelli sui quali possono aggregarsi più enti, anche al fine di evitare duplicazioni di attività e dispersione dei finanziamenti.

I volumi e le tipologie dell'attività assistenziale sono definiti mediante appositi accordi con la Regione da stipularsi secondo le norme nazionali e regionali vigenti, tenendo conto delle peculiarità delle attività svolte dall'Istituto. Detti accordi costituiscono riferimento per l'attività di indirizzo e programmazione del consiglio di cui al successivo art. 9.

L'istituto svolge le attività strumentali di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 288/2003 sulla base di programmi annuali e pluriennali predisposti dal direttore generale ed approvati e deliberati dal Consiglio di indirizzo e verifica e ne destina i relativi proventi in via prioritaria al finanziamento delle attività di ricerca ed alla qualificazione del personale.

Art. 5.

Organizzazione e personale

Ferme restando le disposizioni di legge nazionale vigenti in materia di IRCSS e quanto contenuto nell'Atto di intesa Stato-regioni stipulato il 1° luglio 2004, l'Istituto articola la propria organizzazione interna nel rispetto di quanto previsto dalla regione con i seguenti provvedimenti: ....
....

Il numero e la tipologia dei dipartimenti e delle unità operative complesse e semplici e la dotazione organica complessiva e specifica sono definite almeno ogni tre anni dal direttore generale con apposito atto di organizzazione, da sottoporre al Comitato di vigilanza di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 288/2003. Nella definizione dell'assetto organizzativo, il direttore generale valuta espressamente le esigenze connesse all'attività di ricerca, alle collaborazioni in atto tra unità e tra laboratori, anche appartenenti a diverse unità operative e favorisce, su richiesta, la mobilità interna dei ricercatori. Sulle predette materie il direttore generale acquisisce il parere obbligatorio del direttore scientifico.

Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e dai CCNL di comparto vigenti.

Art. 6.

Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Istituto, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esso appartenenti come risultanti a libro cespiti. I beni suddetti sono inventariati in patrimonio disponibile ed indisponibile. I beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile sono gestiti nell'ottica della salvaguardia della valorizzazione e migliore redditività dei medesimi e possono essere oggetto di alienazione a titolo oneroso nel rispetto della normativa vigente.

È fatto divieto di utilizzare i finanziamenti ricevuti per l'attività di ricerca ad altri fini.

Art. 7.

Esercizio finanziario

L'Istituto organizza la propria struttura mediante centri di costo in grado di programmare e rendicontare la gestione economica, amministrativa e delle risorse umane e strumentali. Le disposizioni specifiche sull'attività contabile e finanziaria dell'Istituto sono contenute in appositi regolamenti adottati dal direttore generale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio deve essere certificato da una società di revisione.

Art. 8.

Organi

Sono organi dell'Istituto:

il Consiglio di indirizzo e verifica;

il direttore generale;

il direttore scientifico;

il collegio sindacale.

Art. 9.

Consiglio di indirizzo e verifica

Il consiglio di indirizzo e verifica dura in carica cinque anni, salvo revoca per giusta causa ed i suoi componenti possono essere rinominati. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente, il soggetto che lo aveva nominato provvederà senza indugio alla sua sostituzione con altro soggetto per il residuo periodo del mandato degli altri consiglieri in carica.

Il consiglio ha il compito di:

a) definire gli indirizzi strategici dell'Istituto, approvare i programmi annuali e pluriennali di attività e verificarne l'attuazione;

b) esprimere parere preventivo obbligatorio al direttore generale sul bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, sulle modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento, sugli atti di alienazione del patrimonio e sui provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti ed associazioni;

c) nominare i componenti del comitato tecnico-scientifico, su proposta del direttore scientifico;

d) svolgere le funzioni di verifica sulle attività dell'Istituto e sui risultati raggiunti rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi predeterminati.

Il consiglio esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta; in caso di silenzio, il parere si intende positivo. In caso di risultato negativo della gestione, il consiglio riferisce al comitato di vigilanza di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, proponendo le misure da adottare.

Il Presidente del consiglio di indirizzo e verifica cura, per quanto di competenza, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative dell'Istituto.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito da un componente del consiglio da lui espressamente delegato o, in assenza di delega, da quello più anziano di età.

Art. 10.

Convocazione e quorum

Il consiglio di indirizzo e verifica si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno uno dei suoi componenti. Le riunioni del consiglio sono di norma tenute presso la sede dell'Istituto.

Il consiglio, che stabilisce alla prima riunione le modalità del proprio funzionamento, si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. È richiesta la maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio per ogni modificazione del livello e delle tipologie di servizi sanitari erogati in regime di accreditamento e per l'approvazione delle modifiche al Regolamento di organizzazione. Alle riunioni del consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale, il direttore scientifico ed i componenti del collegio sindacale; possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in volta invitati dal consiglio stesso.

Art. 11.

Il direttore generale

Fermo restando le disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia, il direttore generale rappresenta legalmente l'istituto ed esercita tutti i poteri di gestione; in particolare, egli è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal consiglio di indirizzo e verifica ed assume le determinazioni e le delibere in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati, è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Istituto, incluse la organizzazione e gestione del personale.

Il direttore generale coordina le attività di gestione mediante il Collegio di direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

Art. 12.

Direttore scientifico

Fermo restando le disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia, il direttore scientifico promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica dell'Istituto e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale in relazione agli indirizzi del consiglio di indirizzo e verifica e la cui misura, in ogni caso, non può essere inferiore ai finanziamenti destinati all'Istituto per l'attività di ricerca.

Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico-scientifico ed esprime parere obbligatorio al direttore generale sulle determinazioni e sulle delibere inerenti le attività cliniche e scientifiche, le assunzioni e l'utilizzo del personale medico e sanitario non medico. Il direttore scientifico stipula con il direttore generale dell'Istituto un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, di durata quinquennale. L'incarico cessa comunque con l'insediamento del Consiglio successivo a quello in carica all'atto del conferimento e può essere rinnovato,

Il trattamento economico del direttore scientifico è commisurato a quello del direttore generale, come limite massimo.

Art. 13.

Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto secondo quanto previsto all'art. 4 del decreto legislativo n. 288/2003 ed esercita le funzioni e le attività ivi previste.

Il collegio sindacale è convocato dal presidente del collegio.

Gli emolumenti dei sindaci sono stabiliti in analogia con quanto previsto per il medesimo incarico presso le Aziende sanitarie locali.

Art. 14.

Direttore sanitario e direttore amministrativo

Il direttore generale si avvale della collaborazione di un direttore amministrativo e di un direttore sanitario, all'uopo da lui scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 288/2003.

Il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo è stabilito in analogia a quanto previsto per le corrispondenti figure delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere.

Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo svolgono i compiti previsti dal decreto 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa regionale in materia.

Art. 15.

Comitato tecnico scientifico

Il comitato tecnico scientifico ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività clinica e di ricerca

Il comitato è presieduto dal direttore scientifico, vi partecipa di diritto il direttore sanitario ed è composto da altri otto membri, scelti dal comitato di indirizzo e verifica in numero di quattro tra i responsabili di dipartimento, di uno tra il personale medico dirigente, di uno tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali e da due esperti esterni. I componenti del Comitato restano in carica per una durata non superiore a quella del direttore scientifico, Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del comitato tecnico-scientifico questo sarà sostituito da altro soggetto per il residuo periodo del mandato dei componenti in carica.

Il comitato tecnico-scientifico viene informato dal direttore scientifico sull'attività dell'Istituto e formula pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello stesso, nonché, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico.

Art. 16.

Comitato etico

Il comitato etico indipendente opera in forza ed in adempimento dei decreti ministeriali 15 luglio 1997 (Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali) e 18 marzo 1998 (Modalità per l'esecuzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche).

Il comitato è composto da due esperti di bioetica, un esperto in materie giuridiche, un farmacologo, un biostatistico, tre medici e un rappresentante delle professioni sanitarie, nonché dal direttore scientifico, dal direttore sanitario e dal responsabile della farmacia.

Il comitato valuta sotto il profilo etico i programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell'Istituto; fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal direttore generale, dal direttore scientifico o dal consiglio di indirizzo e verifica; formula proposte sulle materie di propria competenza.

Art. 17.

Vigilanza

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del comitato paritetico costituito con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003 e a quanto previsto dall'art. 2 dell'atto di intesa Stato-regioni decreto-legge 1° luglio 2004, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

In caso di risultato negativo dell'attività di verifica di cui all'art. 9, del presente atto, il Consiglio di indirizzo e verifica riferisce al Comitato di vigilanza, proponendo le misure da adottare.

Il Ministro della salute esercita i poteri riservati per legge all'Autorità vigilante e, d'intesa con il Presidente della regione, può nominare un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passivo, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

Art. 18.

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia.

ALLEGATO *A*

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI ATTO DI INTESA RECANTE: «ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO NON TRASFORMATI IN FONDAZIONI», DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 OTTOBRE 2003, N. 288.

Punto 6) O.d.g. Conferenza Stato-regioni

Proposta di Schema di Regolamento di organizzazione

Art. 2.

All'art. 2, punto 3, dopo la parola «sanitario» aggiungere «nei rispettivi ambiti disciplinari».

Art. 3.

All'art. 3, alla fine della lettera *d)* aggiungere «la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi coerenti con quello proprio.

Art. 9.

Al penultimo capoverso, dopo le parole «si intende» sostituire la parola «negativo» con «positivo»;

nell'ultimo capoverso dopo le parole «di indirizzo e verifica cura» inserire «per quanto di competenza».

04A07360

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 15 luglio 2004.

Pubblicazione semestrale dell'elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. (Deliberazione n. 14649).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed, in particolare, l'art. 116 dello stesso decreto legislativo;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», che ha modificato il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile introducendo, fra l'altro, l'art. 2325-*bis*;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera *f)* del sopra citato decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che ha modificato la Sezione V del Capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, introducendo, fra l'altro, l'art. 111-*bis*;

Vista la delibera Consob n. 14372 del 23 dicembre 2003;

Visti gli articoli 2-*bis*, 108, 109, 110, 111 e 112, nonché gli allegati 3G e 3G-*bis* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

Considerato che, sulla base di quanto previsto dalla citata delibera Consob n. 14372, sussistono i presupposti per procedere all'aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sulla base delle comunicazioni pervenute nel semestre gennaio-giugno 2004;

Considerato che, sulla base dei criteri introdotti dalla medesima delibera Consob n. 14372, non è configurabile la possibilità che gli emittenti con «azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante» possano essere dispensati dagli obblighi informativi e, pertanto, gli esoneri in precedenza concessi devono ritenersi revocati;

Considerato che nessun emittente di cui all'art. 112, secondo comma della citata delibera Consob n. 11971 ha trasmesso alla Consob la comunicazione indicata negli allegati 3G e 3G-*bis*;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante» di cui all'art. 108, comma 2 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante della presente delibera.

L'elenco, aggiornato al 1° luglio 2004, comprende n. 90 emittenti strumenti finanziari diffusi tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dagli articoli 109, 110 e 111 della delibera n. 11971/1999.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 15 luglio 2004

Il presidente: CARDIA

ALLEGATO

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE Situazione aggiornata al 01/07/2004		
N. Prog.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
1	AREA SPA - SEGRATE (MI)	azioni ord.
2	ASPES MULTISERVIZI SPA - PESARO	azioni ord.
3	ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA - BELLUNO	azioni ord
4	AURORA ASSICURAZIONI SPA - MILANO	azioni ord.
5	AZIENDA SONDRIESE MULTISERVIZI SPA - SONDRIO	azioni ord.
6	BANCAPULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord. - azioni priv.
7	B. AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCARL - RAGUSA	azioni ord.
8	B. ANTONVENETA SPA - PADOVA	obbl. cv.
9	B. CARIME SPA - COSENZA	azioni ord.
10	B. COOPERATIVA CATTOLICA SCARL - MONTEFIASCONE (VT)	azioni ord.
11	B. COOPERATIVA VALSABBINA SCARL - VESTONE (BS)	azioni ord.
12	B. DEL MONTE DI FOGGIA SPA - FOGGIA	azioni ord.
13	B. DELLA CAMPANIA SPA - NAPOLI	azioni ord.
14	B. DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA SPA - BRESCIA	azioni ord.
15	B. DELLE MARCHE SPA - ANCONA	azioni ord.
16	B. DI CREDITO POPOLARE SCARL - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.
17	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.
18	B. DI PIACENZA SCARL - PIACENZA	azioni ord.
19	B. DI SASSARI SPA - SASSARI	azioni ord.
20	B. DI TRENTO E BOLZANO SPA - TRENTO	azioni ord.
21	B. DI TREVISO SPA - TREVISO	azioni ord.
22	B. FARNESE SCARL - PIACENZA	azioni ord.
23	B. MODENESE SPA - MODENA	azioni ord.
24	B. POP. CREDIEURONORD SCARL - MILANO	azioni ord.
25	B. POP. DEL CASSINATE SCARL - CASSINO (FR)	azioni ord.
26	B. POP. DEL FRUSINATE SCARL - FROSINONE	azioni ord.
27	B. POP. DEL LAZIO SCARL - VELLETRI (RM)	azioni ord.
28	B. POP. DEL MATERANO SPA - MATERA	azioni ord.
29	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCARL - BOLZANO	azioni ord.
30	B. POP. DI ANCONA SPA - ANCONA	azioni ord.
31	B. POP. DI APRILIA SPA - APRILIA (LT)	azioni ord.
32	B. POP. DI BARI SCARL - BARI	azioni ord. - obbl. cv.
33	B. POP. DI CIVIDALE SCARL - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.
34	B. POP. DI CORTONA SCARL - CORTONA (AR)	azioni ord.
35	B. POP. DI CROTONE SPA - CROTONE	azioni ord.
36	B. POP. DI FONDI SCARL - FONDI (LT)	azioni ord.
37	B. POP. DI LAJATICO SCARL - LAJATICO (PI)	azioni ord.
38	B. POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA - LANCIANO (CH)	azioni ord.
39	B. POP. DI MANTOVA SPA - MANTOVA	azioni ord.
40	B. POP. DI MAROSTICA SCARL - MAROSTICA (VI)	azioni ord.
41	B. POP. DI MONZA E BRIANZA SPA - MONZA (MI)	azioni ord.
42	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCARL - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
43	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv.
44	B. POP. DI SAN FELICE SUL PANARO SCARL - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord.
45	B. POP. DI SVILUPPO SCARL - NAPOLI	azioni ord.
46	B. POP. DI VICENZA SCARL - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv.
47	B. POP. ETICA SCARL - PADOVA	azioni ord.
48	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.
49	B. POP. PROVINCIALE LECCHESE SCARL - LECCO	azioni ord.
50	B. POP. PUGLIESE SCARL - PARABITA (LE)	azioni ord.
51	B. POP. S.ANGELO SCARL - LICATA (AG)	azioni ord.- obbl. cv.
52	B. POP. VALCONCA SCARL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.
53	B. POP. VESUVIANA SCARL - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.
54	B. VALORI SPA - BRESCIA	azioni ord.

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE Situazione aggiornata al 01/07/2004		
N. Prog.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
55	BANCO DI SAN GIORGIO SPA - GENOVA	azioni ord.
56	BELVEDERE SPA - PECCIOLI (PI)	azioni ord.
57	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA - FORLI'	azioni ord.
58	CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord. - azioni risp.
59	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord.
60	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.
61	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord. - obbl. cv.
62	CASSA DI RISP. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA - FABRIANO (AN)	azioni ord.
63	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA - FERRARA	azioni ord.
64	CASSA DI RISP. DI FOLIGNO SPA - FOLIGNO (PG)	azioni priv.
65	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.
66	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - CARIM - RIMINI	azioni ord.
67	CASSA DI RISP. DI SPOLETO SPA - SPOLETO (PG)	azioni ord. - azioni priv.
68	CATTOLICA POPOLARE SCARL - MOLFETTA (BA)	azioni ord.
69	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SCARL - REGGIO EMILIA	azioni part. coop.
70	CPL CONCORDIA SCARL - CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)	azioni part. coop.
71	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
72	CREDITO SICILIANO SPA - PALERMO	azioni ord.
73	ELFI SPA - FORLI'	azioni ord.
74	EUTELIA SPA - AREZZO	azioni ord.
75	F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA - MILANO	azioni ord.
76	FARBANCA SPA - CASALECCHIO DI RENO (BO)	azioni ord. - obbl. cv
77	FINITAL - FINANZIARIA ITALIANA SPA - AREZZO	obbl.
78	FRIULI VENEZIA GIULIA ASSICURAZIONI "LA CARNICA" SPA - UDINE	azioni ord.
79	FUTURA SPA - PISTOIA	azioni ord.
80	ITALIMPRESA SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
81	ITER - COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO SCARL - LUGO (RA)	azioni part. coop.
82	KARIBA SPA - SENATO DI LERICI (SP)	azioni ord.
83	KB 1909 SOC. FINANZ.PER AZIONI - FINANCNA DELNISKA DRUZBA - GORIZIA	azioni ord.
84	MERIDIANA SPA - OLBIA (SS)	azioni ord.
85	NOSIO SPA - MEZZOCORONA (TN)	azioni ord.
86	PROFIT HOLDING SPA - MILANO	azioni ord.
87	TASSULLO SPA - TASSULLO (TN)	azioni ord. - obbl. cv
88	UNIBANCA SPA - CESENA (FO)	azioni ord. - obbl. cv.
89	VENETO BANCA SCARL - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord. - obbl. cv.
90	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.

04A07474

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 25 giugno 2004.

Proroga della validità delle opzioni tariffarie base relative al servizio di distribuzione del gas. (Deliberazione n. 104/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 giugno 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 69/04 (di seguito: deliberazione n. 69/04);

Considerato che:

la deliberazione n. 237/00 prevede che il primo periodo di regolazione delle tariffe per l'attività di distribuzione del gas termina il 30 giugno 2004;

la deliberazione n. 69/04 prefigura la definizione di provvedimenti in materia di tariffe di distribuzione del gas per il secondo periodo di regolazione e che il procedimento avviato con tale deliberazione non si è ancora concluso;

è stata segnalata da parte degli operatori del settore, anche nel corso di incontri di approfondimento con gli uffici dell'Area gas, l'esigenza di far coincidere, per motivi di uniformità nell'applicazione delle tariffe regolate, l'inizio dell'anno termico della distribuzione con quello del trasporto, fissato al 1º ottobre;

è pervenuta dalle associazioni Anigas, Assogas e Federgasacqua (prot. Autorità n. 14671 del 22 giugno 2004) la richiesta di avviare il secondo periodo di regolazione delle tariffe per l'attività di distribuzione del gas prevedendo un periodo transitorio, che confermi le scelte fino ad oggi operate, al fine di garantire la necessaria stabilità al sistema;

la proroga delle opzioni tariffarie dell'anno termico 2003-2004 non comporta alcun intervento sui sistemi informativi degli operatori e impatto sui flussi economici delle aziende;

la struttura dell'opzione tariffaria, in base al combinato disposto degli articoli 6 e 7 della deliberazione n. 237/00 può essere articolata in scaglioni di consumo con i limiti previsti dalla medesima deliberazione;

Ritenuto che sia opportuno:

al fine di uniformare l'anno termico delle tariffe di distribuzione del gas a quello del trasporto, stabilire che il secondo periodo di regolazione dell'attività di distribuzione del gas sia compreso nel periodo intercorrente dal 1° ottobre 2004 al 30 settembre 2008, e che ciascun anno termico di detto periodo sia compreso nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 settembre;

per esigenze di certezza del sistema tariffario, prorogare la validità delle opzioni tariffarie base relative al servizio di distribuzione del gas approvate dall'Autorità per l'anno termico 2003-2004, per il periodo 1° luglio - 30 settembre 2004;

stabilire che nel periodo di cui al precedente alinea le opzioni tariffarie base relative al servizio di distribuzione del gas, eventualmente articolate in scaglioni di consumo, siano applicate progressivamente a partire dal primo scaglione; e che le quote tariffarie della distribuzione, rapportate all'energia consumata, espresse in centesimi di euro/MJ, siano trasformate in quote tariffarie rapportate ai volumi misurati, espresse in centesimi di euro/mc, utilizzando il medesimo valore del potere calorifico superiore utilizzato per l'anno termico 2003-2004;

rinviare al momento della determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione del gas per il secondo periodo di regolazione, la definizione delle modalità per la gestione del Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione e per lo scorporo dei ricavi relativi agli interventi per la promozione della sicurezza degli impianti dei clienti finali, per il periodo 1° luglio - 30 settembre 2004;

Delibera:

Di modificare la deliberazione n. 237/00 estendendo sino al 30 settembre 2004 la durata del primo periodo di regolazione dell'attività di distribuzione del gas.

Di prorogare per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 settembre 2004 la validità delle opzioni tariffarie base relative all'attività di distribuzione del gas approvate dall'Autorità per l'anno termico 2004.

Di integrare la deliberazione n. 237/00 precisando che, nel periodo di cui al punto precedente, le opzioni tariffarie base articolate in scaglioni sono applicate progressivamente a partire dal primo scaglione e che le quote tariffarie della distribuzione, rapportate all'energia consumata, espresse in centesimi di euro/MJ, sono trasformate in quote tariffarie rapportate ai volumi misurati, espresse in centesimi di euro/mc, utilizzando il medesimo valore del potere calorifico superiore utilizzato per l'anno termico 2003-2004.

Di fissare la durata del secondo periodo di regolazione dell'attività di distribuzione del gas pari al periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2004 e il 30 settembre 2008, nonché la durata degli anni termici in esso ricompresi pari al periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 settembre.

Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 25 giugno 2004

Il presidente: ORTIS

04A07335

DELIBERAZIONE 25 giugno 2004.

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti urbane, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *d)* ed *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e proroga delle tariffe per la medesima attività di fornitura. (Deliberazione n. 105/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 giugno 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2004, n. 99/04 (di seguito: deliberazione n. 99/04);

la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 104/04 (di seguito: deliberazione n. 104/04);

Considerato che:

l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità ha la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli

obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

l'art. 2, comma 12, lettera *d)*, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità definisce le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione all'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995 dispone che l'Autorità stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio, l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1, dell'art. 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo o onere improprio;

Considerato che:

la deliberazione n. 237/00 ha stabilito, tra l'altro, i criteri per la determinazione delle tariffe di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti urbane; e che la medesima deliberazione ha previsto che il primo periodo di regolazione delle tariffe di fornitura termina il 30 giugno 2004;

la deliberazione n. 99/04 ha previsto l'aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2004 delle tariffe di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti urbane;

la deliberazione n. 104/04 ha stabilito che il secondo periodo di regolazione dell'attività di distribuzione del gas sia compreso nel periodo intercorrente dal 1° ottobre 2004 al 30 settembre 2008, e che ciascun anno termico di detto periodo sia compreso nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 settembre;

Ritenuto opportuno:

avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti urbane, per il nuovo periodo di regolazione, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *d)* ed *e)*, della legge n. 481/1995;

per esigenze di certezza del sistema tariffario, prorogare le tariffe di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti urbane, in vigore al 30 giugno 2004, aggiornate secondo le disposizioni della deliberazione n. 99/04, per il periodo 1° luglio - 30 settembre 2004;

al fine di uniformare l'anno termico delle tariffe di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti urbane, a quello della distribuzione del gas, stabilire che il secondo periodo di regolazione dell'attività di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti urbane, sia compreso nel periodo intercorrente dal 1° ottobre 2004 al 30 settembre 2008, e che ciascun anno termico di detto periodo sia compreso nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 settembre;

Delibera:

1. Di avviare, per il secondo periodo di regolazione, un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti urbane, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *d)* ed *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e conseguentemente di:

a. convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;

b. rendere disponibile, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti per la definizione delle tariffe per l'attività di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti urbane, per il nuovo periodo di regolazione;

c. attribuire al dott. ing. Claudio di Macco, nella sua posizione di direttore dell'Area gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive.

2. Di modificare la deliberazione n. 237/00 estendendo sino al 30 settembre 2004 la durata del primo periodo di regolazione dell'attività di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo reti urbane.

3. Di prorogare per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 settembre 2004 la validità delle tariffe relative all'attività di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo reti urbane, come aggiornate dalla deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2004, n. 99/04.

4. Di fissare la durata del secondo periodo di regolazione dell'attività di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo reti urbane pari al periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2004 e il 30 settembre 2008, nonché la durata degli anni termici in esso ricompresi pari al periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 settembre;

5. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 25 giugno 2004

Il presidente: ORTIS

04A07336

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 luglio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2296
Yen giapponese	134,08
Corona danese	7,4371
Lira Sterlina	0,66730
Corona svedese	9,1815
Franco svizzero	1,5337
Corona islandese	87,45
Corona norvegese	8,5050
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58240
Corona ceca	31,438
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,94
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6601
Lira maltese	0,4262
Zloty polacco	4,4667
Leu romeno	41107
Tallero sloveno	239,9200
Corona slovacca	39,850
Lira turca	1786100
Dollaro australiano	1,7030
Dollaro canadese	1,6222
Dollaro di Hong Kong	9,5908
Dollaro neozelandese	1,8936
Dollaro di Singapore	2,1039
Won sudcoreano	1425,17
Rand sudafricano	7,3906

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A07677

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Wind shampoo antiparassitario per cani e gatti».

Provvedimento n. 132 del 7 luglio 2004

Oggetto: medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico WIND SHAMPOO ANTIPARASSITARIO per cani e gatti - A.I.C. n. 103327; modifica officina di produzione.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia).

Confezioni: flacone da 200 ml A.I.C. n. 103327019.

È autorizzata la modifica dell'officina di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Laboratoires Veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia) a Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a. (Beinasco - Torino), via A. Manzoni n. 2.

Si precisa che i controlli microbiologici del medicinale saranno effettuati presso l'officina farmaceutica Mastelli S.r.l. - Sanremo (Imperia), via Bussana Vecchia, n. 32.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07458

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Cominicato di rettifica relativo al decreto 24 maggio 2004, recante: «Scioglimento della società "Cooperativa di Fontanafredda - società cooperativa a r.l.", in Cinto Euganeo».

Si comunica che nel decreto 24 maggio 2004, relativo allo scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina di commissario liquidatore della «Cooperativa di Fontanafredda - società cooperativa a r.l.» con sede in Cinto Euganeo (Padova) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 2004, è stata erroneamente indicata la data del 24 maggio 2004, anziché quella del 24 giugno 2004.

04A07648

ANAS S.P.A.

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto «S.G.C. E78 Grosseto - Fano. Tratto Grosseto - Siena. Lavori di adeguamento a quattro corsie dell'estesa di km 63+561, lotto terzo, dal km 20+350 al km 27+200», da realizzarsi in provincia di Grosseto nel comune di Civitella Paganico e presentato dall'ANAS, compartimento della viabilità per la Toscana.

Con il decreto n. 1465 del 18 gennaio 1993 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto «S.G.C. E78 Grosseto - Fano. Tratto Grosseto - Siena. Lavori di adeguamento a quattro corsie dell'estesa di km 63+561 lotto 30 dal km 20+350 al km 27+200», da realizzarsi nel comune di Civitella - Paganico e presentato dall'ANAS, compartimento della viabilità per la Toscana.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A07646

Provvedimento autoriazzativo del progetto «S.G.C. E78 Grosseto - Fano. Tratto Grosseto - Siena. Lavori di adeguamento a quattro corsie dell'estesa di km 63+561, lotto terzo, dal km 20+350 al km 27+200», da realizzarsi nel comune di Civitella Paganico, in provincia di Grosseto, presentato dall'ANAS S.p.a.

Con la nota n. 1787 del 16 maggio 2003 il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana - Firenze ha formalmente acclarato l'intesa Stato-regione *ex* art. 81 decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e art. 2 decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994, riguardante il progetto definitivo «S.G.C. E78 Grosseto - Fano. Tratto Grosseto - Siena. Lavori di adeguamento a quattro corsie dell'estesa di km 63+561 lotto terzo dal km 20+350 al km 27+200» da realizzarsi nel comune di Civitella - Paganico in provincia di Grosseto, presentato da ANAS S.p.a., compartimento per la viabilità della Toscana, con le raccomandazioni e prescrizioni contenute nei verbali delle due adunanze della conferenza dei servizi del 12 marzo 2003 e del 26 giugno 2003.

Il testo integrale della nota ed i relativi verbali delle conferenze dei servizi sono disponibili per la consultazione presso gli uffici del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana, via dei Servi, 16 - Firenze e dell'ANAS - compartimento per la viabilità della Toscana - viale dei Mille, 36 - Firenze. Detto provvedimento può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge n. 340 del 24 novembre 2000.

04A07647

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401173/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.